

RELIGIOSI E GERARCHIA ECCLESIASTICA

A. Favale, s.d.b.

La Chiesa, concepita come organismo dinamico e comunitario, richiama l'idea di una molteplicità di membri organicamente strutturati, con diversificazioni di compiti e di servizi, con proprie funzioni ed attività. Questi membri, mentre operano per il bene dei singoli, nello stesso tempo devono cercare di trascenderlo, per realizzare il bene di tutti.

La crescita del Corpo mistico esige che tutto il popolo di Dio intensifichi la sua partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa attraverso forme di attività interdipendenti e coordinate, per scongiurare il pericolo non illusorio di frammentarismo e di poca efficienza. I religiosi, anch'essi membri del popolo di Dio, non possono esimersi da questo impegno.

L'esperienza passata dimostra che le relazioni tra religiosi e vescovi, tra clero secolare e clero regolare non furono prive di attriti e tensioni, a causa dell'interpretazione più o meno ampia dell'essenzone, di indebite e reciproche interferenze nel proprio campo d'azione e per la carenza di un'approfondita coscienza ecclesiale. La dottrina e gli orientamenti scaturiti dal Concilio ecumenico Vaticano II indicano come debbano essere compresi questi rapporti ed aprono prospettive nuove nella loro regolazione.

Il rapido progresso di miscredenza, che investe il mondo contemporaneo, urge una più incisiva presenza cristiana. Per conseguirla, bisogna coordinare meglio le iniziative apostoliche e le molteplici energie, che si sprigionano dal Corpo mistico e già operano per la sua edificazione. Nella loro multiforme varietà, le Famiglie religiose si segnalano come centri irradiatori di tali iniziative ed energie.

In questo capitolo esporremo:

- I. Il posto e la funzione dei religiosi nella Chiesa.
- II. La dipendenza dei religiosi dall'autorità della Chiesa.
- III. L'esenzione dei religiosi dalla gerarchia locale.
- IV. La collaborazione dei religiosi alle opere esterne di apostolato.
- V. Le materie in cui i religiosi sono soggetti ai vescovi.
- VI. Le prospettive per una migliore integrazione dell'apostolato dei religiosi.

I. POSTO E FUNZIONE DEI RELIGIOSI NELLA CHIESA

Per meglio configurare la posizione dei religiosi all'interno della comunità ecclesiale, procederemo per gradi, vedendo come nel nuovo popolo di Dio, dove esistono diversità di doni e di mansioni, i religiosi abbiano una loro « specifica » vocazione e peculiari compiti da svolgere.

1. Il nuovo popolo di Dio

Alla concezione verticale della Chiesa, che preferiva descrivere anzitutto l'universale primato di giurisdizione del Papa e la sua personale infallibilità, poi i vescovi e infine la posizione dei fedeli, il Vaticano II ha sostituito una visione concentrica, in cui la Chiesa viene presentata primariamente come mistero e come il popolo convocato da Dio, al quale egli dona il suo Spirito.¹

Questo popolo è l'insieme di coloro che hanno accolto con fede la parola del Signore e sono stati incorporati mediante il battesimo a Cristo, il quale ha sancito con la sua morte-risurrezione la nuova Alleanza, cui tutti gli uomini sono chiamati ad aderire con una libera risposta di amore (LG n. 9a).

Una originaria e inscindibile unità accomuna i membri del popolo di Dio. Essi sono riuniti in un solo corpo e animati da

¹ Cfr. LG nn. 1-17 e il loro commento di M. MIDALI, in *La Costituzione dogmatica sulla Chiesa* (Collana Magistero Conciliare, 1), LDC, Torino-Leumann 1967, 271-523.

una sola speranza, e « hanno un solo Dio e Padre di tutti che è al di sopra di tutto, in mezzo a tutte le cose e in tutti loro » (*Ef* 4,7-8). Vivono della stessa vita divina. Si alimentano allo stesso pane della Parola di Dio e del Corpo di Cristo. Partecipano della comune vocazione alla salvezza e alla santità. Formano « una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo tratto in salvo... Quelli che un tempo non erano neppure popolo ora invece sono popolo di Dio » (*1 Pt* 2,9-10). Realizzano le stesse dimensioni battesimali di comunione, di testimonianza, di servizio e di culto. Operano per l'espansione dell'unica missione salvifica della Chiesa.

Questa unità di base, che permea l'intero organismo ecclesiale e gli imprime un profondo dinamismo interiore, si radica nei comuni valori dell'esistenza cristiana, di cui la fede e la grazia sono preminenti. Essa antecede ogni ulteriore distinzione di « stati di vita » e di funzioni nella Chiesa, ma non li elimina. Infatti, la Chiesa come popolo di Dio, pur essendo originariamente una comunità di « eguali », è nello stesso tempo una comunità di « diversi », costitutivamente differenziata, perché ciascun membro ne attua l'indivisibile missione salvifica con « stile » o « modalità » diversi, secondo il proprio dono ricevuto dallo Spirito Santo.

2. Molteplicità di membri, di mansioni e di doni nell'unico Corpo mistico

« Come in un corpo, scrive S. Paolo, esistono molte membra e non tutte le membra hanno la stessa funzione, così noi, la moltitudine dei credenti, siamo un solo corpo in Cristo e membra gli uni degli altri » (*Rom* 12,4-5).

All'interno del Corpo mistico opera lo Spirito di Dio, il quale, sia attraverso la mediazione sacramentale, sia in modo diretto, distribuisce ad ogni singolo fedele il dono corrispondente al ministero o servizio, che deve svolgere nella comunità ecclesiale.

La sua presenza ed azione raggiunge i singoli fedeli soprattutto con i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Con il battesimo il credente viene immerso nel mistero della morte-risurrezione di Cristo, incorporato alla Chiesa e reso partecipe dei frutti della salvezza (*Rom* 6,5-11). La cresima consolida il vincolo di apparte-

nenza del battezzato alla Chiesa con una nuova effusione dello Spirito Santo, che lo impegna più decisamente a testimoniare il Cristo con la parola e con l'azione. A fondamento di ogni vocazione al sacerdozio ministeriale, c'è un dono peculiare dello Spirito, avvalorato con il conferimento dell'ordine da un « carisma gerarchico », che comprende la grazia propria del sacramento ricevuto e i poteri di magistero, di santificazione e di governo che ne derivano. Tale carisma, dato per il bene di tutto il popolo di Dio, ma non ad esso bensì direttamente alla gerarchia mediante l'ordine sacro dell'episcopato, ha un ruolo primario e stabile (1 *Tim* 4,14; 2 *Tim* 1,6).

Lo Spirito di Dio non si limita ad esercitare il suo influsso permanente nella Chiesa tramite i sacramenti e la gerarchia. Egli manifesta in essa la sua prodigalità, elargendo con assoluta libertà ai membri del Corpo mistico non solo carismi gerarchici o comunque di origine sacramentale, ma anche altri doni di indole diversa.² Si tratta di grazie speciali, concesse a singoli o a gruppi di fedeli, mediante le quali la Chiesa riesce meglio ad essere ciò che è e a fare ciò che deve fare.

La vita religiosa rientra nella categoria dei carismi. La Costituzione dogmatica sulla Chiesa la presenta come un dono (LG nn. 13c, 42cd, 43a), un carisma particolare (LG n. 45a), conferito da Dio alla Chiesa e attraverso la Chiesa a coloro che sono chiamati a riprodurre in una forma più immediata il Cristo nei suoi atteggiamenti di religioso verso il Padre.

² Seguendo il pensiero di S. Paolo (cfr. *Ef* 4,11-12; 1 *Cor* 12,4; 7-11; *Gal* 5,22) si possono indicare tre specie di doni o carismi: *a*) i carismi gerarchici o istituzionali, dati a coloro che esercitano l'ufficio di magistero, di santificazione e di governo nella Chiesa; *b*) le grazie o doni speciali, offerti sia ai ministri sia ai semplici fedeli, in vista della loro incidenza sulla vita e sullo sviluppo della Chiesa; *c*) i carismi straordinari, come, per esempio, il dono delle guarigioni, dei miracoli, della profezia, delle scrutazioni dei cuori e i vari fenomeni di estasi (cfr. LG n. 12b). A riguardo dei carismi nella Chiesa si veda lo studio di D. ITURRIOZ, *Los carismas en la Iglesia. La doctrina carismal en la constitución «Lumen Gentium»*, in *Estudios ecles.* 43 (1968) 181-223; cfr. anche A. SISTI, *Unità nella varietà*, in *Bibbia e Oriente* 7 (1965) 187-195; Id., *Carismi e carità*, in *Bibbia e Oriente* 12 (1970) 27-34.

3. Vocazione « specifica » del religioso

La vita religiosa si radica nella condizione cristiana, creata nel fedele dal battesimo e perfezionata dalla cresima. Il suo carattere peculiare consiste nel promuovere con la professione dei tre consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza, una più perfetta esplicitazione delle virtualità della grazia battesimale e cresimale, la quale spinge ad un impegno plenario del cristianesimo, sì da far prevalere sul peso della legge l'attrattiva della carità.

Tutti i membri del Corpo mistico sono tenuti a coltivare la grazia del battesimo e della cresima. I mezzi comuni di santificazione che la Chiesa offre loro per stimolarli al bene, sono: l'annuncio della Parola di Dio, i sacramenti, la vita di fede e di preghiera, le celebrazioni liturgiche, l'esercizio della carità e dell'apostolato. Esistono, però, nella Chiesa stati di vita diversi, i quali, sebbene trovino il loro fondamento nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, si differenziano nel modo di assimilare e di vivere l'unico cristianesimo.

Il Concilio Vaticano II afferma che la vita religiosa, pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia fermamente alla sua vita e alla sua santità (LG n. 44d). Precisa pure che tale stato « se si guardi la divina e gerarchica costituzione della Chiesa non è intermedio tra la condizione clericale e quella laicale; ma da entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio a fruire di questo speciale dono nella vita della Chiesa e ad aiutare, ciascuno a suo modo, la sua missione salvifica » (LG n. 43b). Di fatto il Concilio ha sanzionato ancora una volta ufficialmente l'esistenza di tre « modi » o « stili » diversi di vivere l'unico messaggio cristiano: quello dei sacerdoti, quello delle molteplici forme che rientrano nello « stato dei consigli evangelici », e quello dei laici. Questi « modi » diversi di vivere l'unico Vangelo costituiscono, secondo l'accezione comune, « tre stati di vita », ³ poiché ciascuno di essi rappresenta una forma ben

³ Non mancano autori che propenderebbero per una divisione *bipartita*, anziché *tripartita*, dei membri del popolo di Dio, argomentando che « da una parte si è chierici o semplici fedeli, dall'altra si è o non si è chiamati allo stato di vita religiosa »: L. RENWART e J. M. FISCH, *La sainteté du peuple de Dieu*, in *Nouv. rev. théol.* 8 (1965) 1026. Sulla necessità di conservare la

definita e stabile di esistere della Chiesa: forma vissuta da un determinato gruppo ben differenziato.

La Chiesa, essendo per definizione il prolungamento e il compimento storico di Cristo, deve vivere in se stessa la pienezza del mistero divino-umano del Verbo incarnato, rivelatore dell'amore del Padre, nel suo duplice movimento di trascendenza al mondo e di incarnazione nel mondo.⁴

Cristo, in quanto Dio, possiede la pienezza della vita trinitaria, e perciò trascende infinitamente il mondo e la natura umana che assume e redime. La grazia, con cui egli realizza il suo mistero di salvezza, trasforma l'uomo in « figlio di Dio » e lo introduce nel mondo soprannaturale. Per la sua qualità di figlio adottivo, il cristiano è fin d'ora incorporato al Cristo risorto, partecipe per divina benevolenza di beni celesti e quindi « concittadino dei santi e membro della famiglia di Dio » (Ef 2,19). Tutto questo pone nel battezzato un'esigenza di carattere trascendente ed escatologico: trascendente, perché manifesta sull'esempio di Cristo l'anelito ad un deciso orientamento verso Dio quale fine soprannaturale in se stesso; escatologico, perché sottolinea come nel cristiano siano già presenti i germi di vita eterna, i quali giungeranno a piena maturazione quando al « tempo della fede » seguirà la visione intuitiva di Dio. Da questo punto di vista la vita cristiana comporta un superamento dell'ordine naturale. Qui sta la ragione che spiega come il cristiano, sebbene si trovi « nel mondo », non debba essere « del mondo », perché la mèta a cui deve tendere supera i limiti del tempo e lo proietta nell'eternità.

distinzione dei tre stati di vita nella Chiesa e sul problema della loro gerarchia si leggano le riflessioni di G. FAZZARI, *Posizione giuridica dei religiosi nella Chiesa*, in *Rassegna di teologia* 10 (1969) 22-31 e K. RAHNER, *Laien und Ordensleben*, in *Sendung und Gnade*, Innsbruck 1959, 384-385. Una menzione particolare meritano le riflessioni di F. WULF, *Priester, Ordensleute, Laien. Wandlungen der kirchlichen Ständeordnung*, in *Geist und Leben* 41 (1968) 60-62: l'autore analizza il concetto di « stato », applicato ai preti, ai religiosi e ai laici nella Chiesa, e ne indica le modificazioni cui deve essere sottoposto di fronte alle mutate condizioni sociali odierne e ai cambiamenti operati in sede ecclesiologica.

⁴ Si legga l'impostazione sintetica di questa dottrina in P. BRUGNOLI, *La spiritualità dei laici dopo il Concilio*, Morcelliana, Brescia ³1967, 66-78.

D'altra parte la grazia di Cristo, pur nella sua trascendenza, è insieme grazia di incarnazione e di redenzione della realtà umana e cosmica. Incarnandosi, Cristo si è inserito nel mondo per trasformarlo dal di dentro con la sua azione salvifica. « Piacque infatti a Dio di fare abitare in lui la pienezza totale e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di lui sulla terra e nei cieli, facendo la pace nel sangue della sua croce » (*Col* 1,19-20).

L'azione salvifica di Cristo è dunque non un'azione di rottura, ma di ricomposizione dell'armonia tra ordine naturale e ordine soprannaturale, e di riconciliazione dell'umanità e dell'universo con Dio.

Questo processo di riconciliazione, realizzato da Cristo una volta per sempre con la sua incarnazione-morte-risurrezione, deve essere portato a compimento dai cristiani fino al giorno in cui vi saranno « cieli nuovi e terra nuova » (*Apoc* 21,1) e Dio « sarà tutto in tutti » (*1 Cor* 15,28). Ne consegue che i cristiani, pur non essendo del mondo, devono inserirsi nel mondo come « lievito che fa fermentare la pasta » (*Mt* 13,13).

Accogliere il mistero dell'incarnazione, il Cristo Dio-uomo, nella propria vita, significa per il battezzato impegnarsi nello sforzo di operare una sintesi della duplice dimensione cristiana di trascendenza al mondo e di incarnazione nel mondo.⁵

Non sarà il singolo cristiano a realizzare la pienezza di questa sintesi, ma la totalità dei membri della Chiesa secondo le loro peculiari mansioni. Dice infatti S. Paolo a proposito della Chiesa Corpo di Cristo: « Tutti forse sono Apostoli? Forse tutti profeti? Forse tutti maestri? Forse tutti hanno il dono dei miracoli? Forse tutti hanno il dono delle guarigioni? Forse tutti parlano le lingue? Forse tutti le interpretano? » (*1 Cor* 12,29-30).

È quindi l'integrazione e la complementarietà dei carismi e dei ministeri, conferiti ai suoi membri, che permettono alla Chiesa di prolungare e portare a compimento la totalità della salvezza operata dal Cristo, secondo la dimensione di trascendenza e di incarnazione della sua grazia redentrice. « Rispetto all'unico battesimo e all'unica grazia di Cristo sia i laici, sia i sacerdoti e i reli-

⁵ Cfr. P. BRUGNOLI, *o. c.* 73.

giosi sono ontologicamente, e devono essere esistenzialmente trascendenti al mondo e incarnati nel mondo». ⁶ Tuttavia essi manifestano l'una e l'altra dimensione con « modalità » proprie, convinti che la frontiera Regno di Dio-mondo è situata nell'intimo di ciascuno.

I *laici* si distinguono dai sacerdoti e dai religiosi per il loro pieno inserimento nel mondo e negli affari secolari, dove ripieni di spirito cristiano « agiscono a modo di fermento » (AA n. 2b).

La loro presenza intramondana, mentre testimonia l'amore di Dio in quanto amore cosmico, che accoglie l'umanità e l'universo e li salva, persegue in prima linea l'animazione cristiana delle strutture del mondo e promuove il processo di ricapitolazione di tutte le cose in Cristo.

Lo stesso amore di Dio, in quanto amore soprannaturale che trascende ogni realtà creata, viene rivelato dallo stato sacerdotale, e dallo stato costituito dalla professione dei consigli evangelici.

I *sacerdoti*, per quanto profondo possa essere il loro inserimento fenomenologico nel mondo, « vengono presi di tra gli uomini e costituiti in favore degli uomini nella loro relazione con Dio, allo scopo di offrire doni e sacrifici per i peccati » (Ebr 5,1). Loro funzione specifica è dunque quella di mettersi al servizio dell'unica mediazione di Cristo, per mezzo della quale viene comunicata agli uomini la vita divina e viene offerta al Padre l'umanità redenta dal sangue dell'Agnello immacolato. I sacerdoti, agendo *in rappresentanza di Cristo Capo del Corpo mistico*, svolgono quelle attività che egli svolse durante la sua vita mortale e vuole che continuino ad essere compiute attraverso la presenza e l'opera dei suoi ministri.⁷

⁶ Cfr. P. BRUGNOLI, o. c. 111.

⁷ Oggi non vi sono solo sacerdoti in crisi, ma sulla stessa natura del sacerdozio cattolico e sull'attuale struttura della vita e della funzione del sacerdote si pongono domande inquietanti. Da alcune parti si chiede se il sacerdote sia soprattutto l'uomo del culto e dei sacramenti che agisce *in persona Christi*; oppure sia un testimone ed un araldo che alla luce del Vangelo cerca di far comprendere ai fedeli il significato della loro vita sulla terra, o ancora il pastore che si sforza di sovvenire ai bisogni concreti degli uomini, non considerando come suo compito precipuo la celebrazione del culto e l'amministrazione dei sacramenti (cfr. *Inchiesta ufficiale sul celibato*

Con la professione dei consigli evangelici e la conseguente rinuncia ad autentici valori umani e profani, *i religiosi* intendono manifestare con chiarezza il primato dei beni celesti — come la vita di grazia e la gloria futura — su quelli terrestri. Docili alla chiamata, che li invita ad una partecipazione già reale, benché incoativa e misteriosa, ai beni eterni, essi risolvono una volta per tutte di condurre in questo mondo una vita centrata su Dio e sull'attesa del pieno compimento del suo Regno nella vita eterna, sulla grazia e sui sacramenti, sul sacrificio e sulla rinuncia, in unione con Cristo, ai beni del mondo, per essere tra gli uomini testimoni della trascendenza di Dio e del suo regno.⁸ Ciò non significa che i religiosi si debbano isolare dai loro fratelli. Anzi, la totalità delle Famiglie religiose impegnano i loro membri in attività ed opere destinate all'elevazione sociale, culturale e spirituale dell'umanità. Ma di fronte agli uomini che sembrano come imprigionati dai beni di quaggiù, i religiosi assolvono, *per vocazione e in rappresentanza dei membri del Corpo mistico*, il compito profetico di preannuncio e segno di quei beni, che già presenti nei battezzati, avranno la loro piena fioritura nella Chiesa celeste.

È, pertanto, attraverso la differenziazione dei vari stati di vita e la loro complementarietà, che la Chiesa realizza la pienezza umano-divina di Cristo, di cui è prolungamento e compimento nel

in Olanda, Queriniana, Brescia 1969 e le critiche di W. DE BONT, *Le célibat sacerdotal aux Pays-Bas*, in *Vie spirit. Supplém.* [1969] n. 90, 430-441; G. DE ROSA, *Inchiesta tra il clero olandese sul problema del celibato*, in *Civ. catt.* [1969] IV, 153-163). Il decreto *Presbyterorum Ordinis* presenta i sacerdoti anzitutto come ministri della Parola di Dio, dell'Eucaristia e dei sacramenti, come educatori della fede e come animatori della comunità cristiana, che si costruisce attorno alla Parola di Dio e all'Eucaristia. Precisa anche che il sacerdote dev'essere « testimone », « servitore » e « pastore », ma non separa mai il « prete-uomo del culto » dal « prete-testimone » e dal « prete-pastore ». Anzi il decreto ribadisce che il sacerdote è, nella linea della sua missione, un autentico testimone, servitore e pastore nella misura in cui è l'uomo di Cristo e dell'Eucaristia. Per una visione d'insieme del pensiero del Concilio sui preti, si veda: *I sacerdoti nello spirito del Vaticano II*, a cura di A. FAVALE, LDC, Torino-Leumann 1969.

⁸ Si veda a riguardo di questo problema una breve esposizione delle opinioni recenti, sintetizzate da A. DE BONHOMME e A. FERNÁNDEZ, *La vie religieuse selon les publications récentes*, in *Vie cons.* 41 (1969) 157-171.

suo duplice aspetto di incarnazione nel mondo e di trascendenza al mondo.

In questi stati di vita, scrive il Brugnoli, si caratterizzano sul piano storico-sociale e con il valore di segni per il mondo: *l'esistenza e la missione incarnata — ricapitolatrice della Chiesa, nello stato dei laici; la sua esistenza e missione trascendente-media-trice nello stato sacerdotale; la sua esistenza e missione trascen-dente-escatologica nello stato dei consigli evangelici*.⁹

Per compiere questa missione, i religiosi, mossi dall'impulso di uno speciale carisma, si riuniscono in comunità fraterne che sorgono all'interno dell'organismo ecclesiale. Accettano di vivere secondo una determinata regola, elaborata dai fondatori o dalle fondatrici, non senza una interiore illuminazione dello Spirito Santo. Adottano ordinamenti, stili di vita e mezzi di santificazione che l'autorità ecclesiastica, nella sua prudenza pastorale, crede giustamente di non dover imporre a tutti i cristiani, rispettosa com'è della multiforme varietà di vocazioni esistenti nel Corpo mistico. Esprimono, infine, in una forma tangibile e sociale, un modo stabile di esistere della Chiesa, dispensatrice di beni invisibili, che proclamano la vocazione celeste di tutto il popolo cristiano.

Non è certo con una qualunque osservanza superficiale dei consigli evangelici che un membro della Chiesa diventa religioso. Bisogna che egli si obblighi davanti a Dio e alla Chiesa con un atto esplicito e completo, « costituito dai voti o da altri sacri legami » (LG n. 44a), a vivere lo spirito dei tre consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza. Così il religioso si consacra « con un nuovo e speciale titolo al servizio e all'amore di Dio », cui si dona in modo proprio ed esclusivo, amandolo sopra tutte le cose (LG n. 44a); segue più da vicino Cristo, che povero e vergine redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza spinta fino alla morte di croce (LG n. 42d; PC n.1c); e, per ultimo, vive sempre più intensamente a servizio del suo Corpo, che è la Chiesa (PC n. 1c; LG n. 44d).

⁹ Cfr. P. BRUGNOLI, *La spiritualità dei laici dopo il Concilio*, Morcelliana, Brescia ¹1967, 91.

Già si è accennato che la vita religiosa si alimenta alla grazia battesimale e cresimale, e vi si aggiunge come mezzo per farla meglio fruttificare nel cristiano, il quale mediante la professione dei consigli evangelici intende distaccarsi da tutto ciò che fa da schermo tra lui e Dio.

Ora, quanto più si approfondisce la conoscenza della realtà sacramentale del battesimo e della cresima e la si accosta alle esigenze della professione religiosa, tanto più si scopre il significato proprio e l'ampiezza ecclesiale della vita consacrata. Il battesimo, nell'istante in cui introduce l'uomo nel Cristo, lo inserisce anche nel suo Corpo, la Chiesa. Questa incorporazione viene corroborata dalla grazia cresimale mediante una più piena effusione dello Spirito. La professione religiosa, intensificando i rapporti di unione con Cristo, attraverso una più libera esplicazione delle potenzialità del battesimo e della cresima, non fa che vincolare maggiormente il religioso alla Chiesa, sua Sposa.

A ragione, quindi, la vita religiosa si sviluppa alle dipendenze della Chiesa, appartiene alla sua vita, ne manifesta la santità e partecipa della sua missione (LG n. 44d).

II. DIPENDENZA DEI RELIGIOSI DALL'AUTORITÀ DELLA CHIESA

All'interno del popolo di Dio, comunità di fratelli in Cristo, esiste una gerarchia ecclesiastica di istituzione divina. Al suo vertice vi sono i vescovi, successori degli Apostoli, con a capo il Papa, successore di S. Pietro, i quali esercitano il triplice ufficio di magistero, di santificazione e di governo, in forma collegiale e sotto l'autorità del Romano Pontefice, su tutta la Chiesa, e singolarmente, sempre in comunione col Papa, nella propria diocesi (LG nn. 18-23),¹⁰ coadiuvati dai sacerdoti e dai diaconi, loro diretti collaboratori nel servizio ecclesiale (LG n. 28ab).

¹⁰ Cfr. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato nel Vaticano II*, Città Nuova, Roma 1968, 328-390.

In virtù di questi poteri, conferitile da Cristo, spetta alla Chiesa, nella persona dei membri della gerarchia, il compito di promuovere tutto ciò che riguarda l'organico sviluppo del Corpo mistico. La vita religiosa, essendo una delle manifestazioni più espressive della vitalità della Chiesa, rientra nel raggio di azione dell'autorità ecclesiastica. Va notato, però, che la sfera di competenza dell'autorità gerarchica della Chiesa a riguardo della vita religiosa appare meglio, quando si consideri che essa è insieme il risultato dell'iniziativa di persone singole, dietro un'ispirazione divina, e dell'intervento della gerarchia, che agisce pure assistita dallo Spirito Santo.

1. Istituzione religiosa e istituzione gerarchica

All'origine di ogni Famiglia religiosa c'è un carisma, che lo Spirito Santo, a seconda delle mutevoli necessità dei tempi, concede a uomini e donne per indurli a consacrare la totalità delle loro energie e quelle dei loro seguaci all'estensione del Regno di Dio.

Docili alla chiamata divina e mossi per lo più da profonde esperienze personali in rapporto a Dio e all'ambiente sociale che li circonda, i fondatori e le fondatrici suscitano iniziative, organizzano opere, raccolgono discepoli, inaugurano nuove forme di vita, dettano norme che riflettono la preoccupazione e il desiderio di percepire e di vivere in un modo proprio l'uno o l'altro aspetto dell'unico Vangelo, mettono a servizio della Chiesa il dono ricevuto arricchendolo di nuovi organismi. La gerarchia, prima nell'ambito diocesano e poi nell'ambito della Chiesa universale, esamina le intuizioni e le proposte dei fondatori. Non le impone, ma le costata. Se vi scorge la presenza di un vero dono di Dio, le accoglie e le rende operanti, perché vede in esse come il germogliare di una semente, che erompe dal cuore stesso della Chiesa e ne disvela gli slanci di santità, promossi dalla incessante azione dello Spirito Santo.

In concreto, la gerarchia si riserva l'esame della interpretazione dei consigli evangelici, la regolazione della loro professione e prassi, la verifica e la sanzione delle diverse forme stabili di

vita, nelle quali vengono vissuti in base alle indicazioni del fondatore, e la conferma delle leggi che regolano le nuove istituzioni (LG n. 45). Essa non si sostituisce agli Istituti religiosi. Convalida, invece, ed eleva quanto in essi già esiste prima dei suoi interventi, permettendo loro l'autogoverno ed una propria ampia sfera d'azione. In forza della erezione canonica da parte della gerarchia, si crea un legame giuridico tra le Famiglie religiose e la Chiesa. Gli Istituti religiosi vengono iscritti nel corpo sociale della Chiesa, e la Chiesa in certo modo si incarna negli Istituti religiosi. La professione dei consigli evangelici acquista un significato ufficiale e pubblico.¹¹ L'autorità dei superiori religiosi, derivata da un titolo di natura privata, viene rispettata e rafforzata dalla gerarchia, che le imprime un carattere di natura ecclesiale.

Per ultimo, la gerarchia veglia perché gli Istituti religiosi fioriscano e crescano in conformità con la loro indole propria, quale è stata ideata dai fondatori.

Gli interventi della gerarchia mirano, dunque, ad assicurare alle Famiglie religiose la garanzia di autenticità come forma di vita evangelica, il loro radicamento e la loro feconda attività ed espansione nella realtà totale della Chiesa. Ma occorre che i membri degli Istituti religiosi si assumano le proprie responsabilità, assolvano con coscienza e rettitudine i propri compiti, e cerchino di adeguarsi ai bisogni reali del mondo attuale, senza venir meno al dinamismo evangelico della sequela e dell'imitazione di Cristo e alle intuizioni essenziali delle loro origini.

Nell'attuale legislazione canonica non si può concepire un religioso, che non sia iscritto ad un Istituto riconosciuto dall'autorità ecclesiastica e che non abbia emesso la sua professione davanti ad una persona debitamente incaricata.¹² Tuttavia la professione pubblica dei consigli evangelici, se da un punto di vista giuridico pone il religioso in uno stato di vita specifico nella Chiesa, da un

¹¹ Sul riconoscimento degli Istituti religiosi come « pubblici » si vedano le osservazioni di G. FAZZARI, *Posizione giuridica dei religiosi nella Chiesa*, in *Rassegna di teologia* 10 (1969) 22-25.

¹² Cfr. *Il rinnovamento della vita religiosa* a cura di J. M. R. TILLARD e Y. M.-Y. CONGAR, Vallecchi, Firenze 1968, 115.

punto di vista teologico non fa che ratificare una realtà preesistente, e cioè la risposta del fedele ad un interiore dono carismatico che lo sprona ad intensificare la configurazione al Cristo pasquale, pienamente disponibile alla volontà del Padre celeste.

L'istituzione religiosa, precisa Tillard, « lungi dal far concorrenza all'istituzione gerarchica, conduce piuttosto alla perfetta maturazione l'opera sua. Essa fonda le sue radici nel dono fondamentale, che Dio, di solito, non concede che attraverso la mediazione gerarchica: il dono della filiazione adottiva. Di più essa rimane sempre all'interno di questo dono, incessantemente rinnovato ed approfondito mediante l'ascolto della parola di Dio e la partecipazione ai sacramenti, due beni che dipendono essenzialmente dalla mediazione gerarchica. Ma permette a coloro che, spinti dallo Spirito, vogliono entrare in questo dono, di farlo con più facilità. E così rende alla Chiesa di Dio un servizio eminente: fa sorgere in lei un "segno" che le rivela la propria natura ».¹³

Famiglie religiose e gerarchia non rappresentano entità separate e indipendenti nella Chiesa. Esse sono formate da persone che provengono dall'unico popolo di Dio, e fanno parte dello stesso organismo ecclesiale, dove hanno però funzioni e competenze proprie. Mettere in luce e difendere la *complementarietà* di queste funzioni e competenze, significa riconoscere la varietà di doni con cui lo Spirito Santo vivifica il Corpo mistico.

2. Autorità e carismi

Scorrendo la storia della Chiesa, si ha l'impressione che non di rado autorità ecclesiastica e carisma della vita religiosa abbiano rappresentato come due forze d'urto, sinonimo di conservazione l'una e di progresso l'altra. Agli inizi i fondatori di Famiglie religiose manifestano aspirazioni ed espongono progetti, che per il loro significato di stimolo e di profetismo, possono anche sconvolgere quadri tradizionali di vita, e perciò suscitare perplessità e

¹³ J. M. R. TILLARD, *I religiosi nel cuore della Chiesa*, Morcelliana, Brescia 1968, 162.

resistenze da parte dei responsabili del governo della Chiesa.¹⁴

Solo dopo il superamento di gravi difficoltà, Ignazio di Loyola¹⁵ riuscì ad ottenere che i membri della Compagnia fossero esenti da obbligazioni monastiche come l'ufficiatura corale. Per acquisire la loro condizione di religiose, le Visitandine di S. Francesco di Sales dovettero accettare la clausura e quindi rinunciare alle opere di apostolato, intese dal loro fondatore, che avrebbe voluto costituire un Ordine dedito contemporaneamente alla contemplazione e all'azione caritativa. Deciso a non distogliere le Figlie della carità dal servizio degli ammalati e dei poveri, Vincenzo de' Paoli dovette rassegnarsi ad accettare che esse non venissero equiparate alle altre religiose.

Sono fatti che testimoniano come il giudizio prudenziale della gerarchia (sotto molti aspetti paragonabile ad ogni altra valutazione umana, condizionata dal contesto socio-culturale di una determinata epoca storica) non collimi sempre con le intuizioni di uomini che svolgono il compito di anticipatori sui loro contemporanei.

Non si deve ignorare quanto sia tormentosa, talora, l'ubbidienza cristiana. Quando però si riflette sul *Cristo*, il quale, pur essendo il Figlio di Dio, ha imparato da ciò che ha sofferto l'ubbidienza (*Ebr* 5,8), spingendola fino alla volontaria accettazione della morte sulla croce (*Fil* 2,8), si intuisce meglio come *l'esemplarità della sua condotta* sia per il credente non solo un invito *all'imitazione*, ma anche *una garanzia di fecondità*. Dio, stabilendo di affidare ai pastori della Chiesa la pesante responsabilità di scrutare se i suoi stessi doni, elargiti alle creature, siano autentici, ne ha certo previsto i rischi, e ciò nonostante ha preferito scegliere questa via. È uno dei lati misteriosi della pedagogia divina, che vuol guidare gli uomini attraverso la imperfetta mediazione di altri uomini.

¹⁴ Cfr. A. J. MENESSIER, *Les charismes hier et aujourd'hui*, in *Vie spirit.* 112 (1965) 708-724; M. OLPHE-GALLIARD, *Le charisme des fondateurs religieux*, in *Vie cons.* 39 (1967) 338-352; R. VELA, *La Chiesa e i carismi*, in *Vita Sociale* (1967) 333-342.

¹⁵ Cfr. V. CODINA, *San Ignacio y Paulo IV. Notas para una teología del carisma*, in *Manresa* 40 (1968) 337-362.

Del resto i carismi gerarchici o di altro genere, avendo la stessa origine divina, non possono essere che complementari, perché lo Spirito Santo non si contraddice. Supposto che non vi siano resistenze preconcepite, l'integrazione dei carismi, malgrado il sorgere di temporanee tensioni dovute ai limiti degli uomini e alla loro lentezza a comprendere gli appelli dello Spirito, finisce con lo smuovere gli incerti e consolidare l'unione delle forze e la collaborazione sul piano dell'azione.

I veri carismi non possono che rappresentare forze propulsive nella vita della Chiesa. Essi servono ad impedire che l'organismo ecclesiale ristagni sotto il peso di strutture inadeguate o di orizzonti mentali, ritenuti troppo facilmente definitivi, e ad imprimere al fermento evangelico la sua capacità rinnovatrice.

Portatori di carismi possono essere singoli o gruppi. Ma gli uni e gli altri — a meno che rinuncino ad usare dei propri carismi o si siano illusi di esserne latori, mentre non lo erano — non possono estraniarsi dal contesto ecclesiale che intendono rianimare. E poiché i carismi non sono altro che manifestazioni privilegiate dello Spirito Santo, queste si rivelano genuine nella misura in cui, sia pur tra difficoltà e remore, accrescono la fede e la carità tra i membri del Corpo mistico in unione con la gerarchia.

Tocca infatti alla Chiesa, nella persona dei suoi pastori, interpretare, giudicare e discernere tali manifestazioni, per poi ridurle in prassi e istituzioni ordinate, di cui l'intero popolo di Dio possa beneficiare (*AA* n. 3d; *LG* n. 12b).

L'autorità ecclesiastica, se per un verso è interessata a non estinguere lo Spirito, per l'altro sa di avere la difficile missione di esaminare ogni cosa e di dover ritenere solo ciò che è buono (*1 Ts* 5,19-21). Verificata l'autenticità dei carismi, la gerarchia deve farsi premura di guidarli e di potenziarli, perché sono doni di Dio e come tali devono essere rispettati. Senza il loro apporto, la stessa vitalità del Corpo mistico risulterebbe impoverita.

In via ordinaria, dunque, il carisma della vita religiosa, come ogni altro carisma, trova nell'autorità della Chiesa una garanzia di autenticità e uno stimolo al suo pieno sviluppo.

III. L'ESENZIONE DEI RELIGIOSI DALLA GERARCHIA LOCALE

Una trattazione sui rapporti tra gerarchia e religiosi non può eludere il problema dell'esenzione,¹⁶ di cui godono numerose Famiglie religiose. Il termine « esenzione » indica la sottrazione dei religiosi dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo nel regime interno delle loro case e, conseguentemente, la loro immediata dipendenza dal Sommo Pontefice tramite i propri superiori, perché non c'è istituzione religiosa, riconosciuta come tale dalla Chiesa, che possa prescindere dalla sua autorità suprema.¹⁷

¹⁶ Sull'origine, lo sviluppo e il significato dell'esenzione cfr. E. FOGLIASSO, *Exemption des religieux*, in *Dict. de droit can.*, Paris 1953, V, coll. 646-665.

¹⁷ Secondo la vigente legislazione canonica possiamo distinguere tre situazioni diverse: a) *religioni clericali esenti « a iure »* (c. 615) o per *concessione speciale* (c. 618,1), le quali comprendono gli Ordini clericali, le Congregazioni clericali ad essi equiparate, gli Ordini laicali d'uomini e le monache dipendenti da un superiore regolare della stessa Famiglia religiosa (cc. 500, 615), le Congregazioni di voti semplici, cui sia stata concessa espressamente l'esenzione (c. 618,1). Le religioni clericali esenti godono di giurisdizione in foro interno ed esterno (c. 501,1). Gli ordini laicali maschili, avendo come superiori soggetti non appartenenti allo stato clericale, non possono esercitare alcuna giurisdizione ecclesiastica, perciò dipendono dal vescovo diocesano in tutto ciò che il Codice di Diritto canonico esige il suo intervento; b) *religioni di diritto pontificio non esenti*. Si tratta di Congregazioni clericali, di Congregazioni laicali maschili e femminili e di Istituti di monache non soggette ad un superiore regolare, approvate dalla Santa Sede. Esse godono di autonomia nel loro regime interno. Tuttavia, date le interferenze che esistono tra la vita cristiana e la vita religiosa clericale, vi sono disposizioni canoniche che permettono al superiore religioso di inserirsi in taluni aspetti della disciplina esterna (cc. 514,1, 529, 1221, ecc.) e viceversa altre disposizioni autorizzano il vescovo diocesano ad intervenire nel regime interno degli Istituti (cc. 618,2, 512,2 e 3; 533,1,2; 552, ecc); c) *Congregazioni di diritto diocesano* clericali o laicali, sia maschili che femminili. In virtù di un loro diritto originario, anche queste Congregazioni hanno superiori propri, i quali perciò godono di una certa quale autonomia a riguardo del regime interno. Per tutto il resto sono soggette alla giurisdizione dell'Ordinario, ma unicamente a norma del diritto (c. 492,2): cfr. T. GOFFI, *L'esenzione dei religiosi e l'autorità dei vescovi*, in *Divinitas* 6 (1962) 197-218 ed E. FOGLIASSO, *De iuridicis relationibus inter status perfectionis et Ordinarius loci in systemate iuris canonici*, in *Salesianum* 22 (1960) 507-567, in particolare 537, n. 87.

Nel corso dei secoli, anche a causa di eccessivi ampliamenti e abusi, l'esenzione ha dato origine a polemiche e incomprensioni tra vescovi e religiosi, tra clero secolare e clero regolare. Non è mistero per nessuno che nell'imminenza e durante lo svolgimento del Concilio ecumenico Vaticano II si alzarono voci poco favorevoli all'esenzione, altre ne richiesero un radicale ridimensionamento; i religiosi difesero il principio dell'irrinunciabilità all'esenzione.¹⁸

La nuova ecclesiologia, scaturita dal Vaticano II, mette in luce come ciascun membro del popolo di Dio, sebbene in modo diverso e secondo la propria specifica vocazione e funzione, debba considerarsi parte viva della comunità ecclesiale e corresponsabile dei destini della Chiesa. Alla luce di questa nuova coscienza ecclesiale, il Concilio ribadisce la *legittimità* dell'esenzione nelle strutture costitutive della Chiesa, ne precisa ulteriormente le *finalità* e ne indica i *limiti*, giustificandola con ragioni di natura teologica, pastorale e giuridica che si integrano a vicenda.¹⁹

L'esenzione trova il suo fondamento dottrinale nel primato del Papa. In virtù del suo primato di giurisdizione universale, il

¹⁸ Cfr. *Acta et Documenta Concilii Oecumenici Vaticani II apparando*. Series I (antepreparatoria). *Analyticus conspectus*. Appendix Vol. II, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1961, 463-485; G. CAPRILE, *Il Concilio Vaticano II. Secondo Periodo* (1963-1964), « La Civiltà Cattolica », Roma 1966, III, 154,168,174; Id., *Il Concilio Vaticano II. Terzo Periodo* (1964-1965), *Ibid.* IV, 29-39.

¹⁹ Cfr. P. HOFMEISTER, *Die Exemption der Ordensgenossenschaften*, in *Ordenskorrespondenz* 8 (1967) 11-25; Fr. SÈGHARD KLEINER, *L'esenzione vista dai religiosi*, in *I religiosi oggi e domani*, ed. Paoline, Roma 1968, 161-174. Conviene subito accennare che nel n. 35b del decreto *Christus Dominus* vengono fissati certi limiti all'esenzione, di cui si parla nei canoni 488, n. 2; 500,1; 615, e nella *Lumen Gentium*, n. 45b. Si noti però che col rescritto *Cum Admotae* del 4 novembre (ma già al 6 novembre fu pubblicata una nuova versione dello stesso documento) 1964, vennero elargite speciali facoltà ai superiori generali degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio (esenti o non-esenti), di cui molte concernono l'ambito della esenzione, per cui c'è da presumere che nel Codice di Diritto canonico *recognitus*, pur tenendo conto dei limiti di cui nel n. 35b del decreto *Christus Dominus* e di ciò che potrà essere suggerito dal processo di decentralizzazione in atto nella Chiesa, si provvederà alla conveniente autonomia degli Istituti clericali di diritto pontificio.

Sommo Pontefice detiene una potestà ordinaria e immediata tanto su tutte le singole Chiese quanto su tutti e singoli i pastori e fedeli (LG n. 18b). Ciò gli consente, quando lo creda opportuno e senza sminuire l'autorità dei vescovi, di disporre di singoli o gruppi di fedeli, chiamandoli a lavorare alle sue dirette dipendenze. È dunque l'esercizio di un diritto nativo, che permette al Papa di riservare a sé la giurisdizione su singole persone e su numerose Famiglie religiose.

Del resto, l'esenzione dei religiosi dall'Ordinario del luogo non significa autonomia dalla gerarchia della Chiesa. Le Famiglie religiose, sottratte alla giurisdizione della gerarchia locale, sono direttamente vincolate al Sommo Pontefice, che « è il principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione » (LG n. 18b).

Assicurata dal punto di vista teologico la legittimità dell'esenzione, il Concilio sottolinea una *finalità pastorale* a raggio universale, connessa con l'esenzione, quella cioè di rendere i religiosi *disponibili* per il servizio dell'intero gregge del Signore (CD nn. 33a, 35e; LG n. 45b). Nella sua qualità di pastore universale delle pecore e degli agnelli di Cristo, il Papa è anche il responsabile della cura d'anime nella Chiesa. Deve quindi poter disporre direttamente di ausiliari, che in qualunque momento possono accorrere là dove le necessità delle Chiese particolari sono maggiori. I religiosi, grazie alla loro peculiare condizione di vita e all'esenzione, sono in grado più di ogni altro di mettersi a servizio dell'intera Chiesa con disponibilità piena.

A questo punto conviene ricordare come l'esenzione non distolga i religiosi dal collaborare, a loro modo, con i vescovi nel disimpegno della loro sollecitudine per la Chiesa universale. I vescovi succedono agli Apostoli e ne ricevono i poteri, nello stesso modo che il Papa succede a Pietro nel primato. Se si ammette che Cristo risorto ha affidato la costruzione e l'espansione della sua Chiesa all'intero collegio dei Dodici, con a capo Pietro, e in esso ai singoli Apostoli, ed ha stabilito che il collegio dei Dodici si perpetuasse nel collegio episcopale con a capo il Romano Pontefice, si deve pure affermare che ogni vescovo, in quanto membro dell'ordine episcopale e successore degli Apostoli, partecipa della

loro missione e responsabilità universale verso tutta la Chiesa (LG nn. 20,22-23).²⁰ In altre parole, il collegio episcopale è solidalmente responsabile insieme con il Romano Pontefice della Chiesa intera, in quanto possiede su di essa, in forma stabile e permanente, la stessa suprema e piena potestà che il Papa ha da solo, sia pur con la differenza che il vescovo di Roma la può esercitare sempre liberamente, mentre il collegio episcopale non la può esercitare senza il consenso del Papa. Perciò, a causa della loro incorporazione nel collegio episcopale, i singoli vescovi sono tenuti a manifestare la propria sollecitudine per il bene del popolo di Dio, sparso su tutta la terra, non solo quando esercitano la potestà di governo e di magistero, come nel Concilio ecumenico, ma, nel rispetto dei diritti altrui, anche quando si tratta di promuovere l'unità della fede, di armonizzare la disciplina, di praticare la carità verso i poveri, i sofferenti, i perseguitati per la giustizia, e di attendere ad ogni altra attività comune alla Chiesa con particolare riguardo all'incremento interno della fede e alla diffusione esterna del Vangelo (LG n. 23b).

La dottrina della collegialità pone in rilievo le accresciute responsabilità del corpo episcopale e di ogni singolo vescovo. Ogni Chiesa particolare, anche se circoscritta in un luogo, non può chiudersi in se stessa. Deve aprirsi alle necessità delle altre Chiese più bisognose, vicine e lontane. Ogni vescovo, oltre che pastore della propria diocesi, in quanto successore degli Apostoli ha anche l'obbligo di diffondere il messaggio cristiano in terre di missione, fornendo uomini preparati e mezzi di ogni genere.

Un esempio del modo con cui i vescovi svolgono alcuni impegni, che loro incombono, in virtù della collegialità, verso la Chiesa intera, è rappresentato dalle Famiglie religiose. Per la loro provenienza da nazioni e diocesi diverse i membri degli Istituti religiosi costituiscono in certo senso un elemento di unione tra le varie Chiese particolari e tra queste e la Chiesa universale. La loro stessa specifica preparazione, secondo le finalità proprie dell'Isti-

²⁰ Si veda il commento ai numeri 20.22-23 della LG in U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato nel Vaticano II*, Città Nuova, Roma 1968, 341-349; 360-390.

tuto, e la loro disponibilità esprimono in una forma concreta e feconda la *comunione* delle Chiese attraverso l'interscambio di energie tra Chiese saldamente stabilite e Chiese povere, ma soprattutto manifestano la presenza operante delle vecchie comunità cristiane in quelle di recente formazione e là dove la predicazione del Vangelo è appena agli inizi. La storia ne è testimone. Favorendo l'incremento della vita religiosa nelle proprie diocesi, i vescovi si servono di uno dei mezzi che finora si è dimostrato assai efficace per dare quell'apporto, dal quale nessuno di loro può esimersi, a vantaggio delle Chiese più bisognose e in particolare delle terre di missione.

Appare quindi ragionevole la raccomandazione, rivolta ai vescovi delle cristianità formate, di promuovere le vocazioni missionarie nelle loro diocesi, di facilitare ai religiosi il reclutamento e la raccolta di fondi, e di coltivare nei fedeli l'aumento dello zelo missionario (*Norme* n. 6).²¹ I religiosi, per la loro disponibilità a favore di tutta la Chiesa, essendo legati tramite il Papa alla gerarchia locale, sono anche a servizio di ognuno dei vescovi in quanto corresponsabili, in forza della collegialità episcopale, del bene della Chiesa universale.

Infine, da un punto di vista *giuridico-disciplinare*, l'esenzione mira a salvaguardare ed armonizzare la coesione interna delle singole Famiglie religiose nel governo e nella organizzazione della loro vita, con l'intento di facilitarne l'espansione e il perfezionamento (*CD* n. 35e).

La specificità degli scopi cui tendono, il tipo di disponibilità che coltivano, l'universalità dei membri che li compongono, la loro diffusione in diocesi e nazioni diverse, postulano che gli Istituti religiosi godano di un ordinamento interno autonomo dalla gerarchia locale, la quale, legata in genere ad interessi troppo ristretti, può comprometterne il ritmo di accrescimento e la conseguente vitalità interna ed apostolica a raggio mondiale, in campi ben determinati e per questo con una possibilità di presenza più incisiva.

²¹ Cfr. il motu proprio *Ecclesiae Sanctae* (6 agosto 1966) con le norme per l'attuazione del decreto *Ad Gentes*, in *AAS* 58 (1966) 783-787.

Alla luce di queste considerazioni ispirate alla dottrina del Concilio Vaticano II, l'esenzione, anziché apparire una indebita sottrazione di dipendenza a riguardo della autorità episcopale in seguito ad una concessione di favore per i religiosi, acquista il valore di una *vera e propria legge dispositiva*, emanata dalla Chiesa in forza del diritto comune, allo scopo di creare le condizioni di disponibilità dei religiosi al servizio dell'intero Corpo mistico sotto l'autorità del Papa, e di provvedere meglio alle accresciute esigenze e allo sviluppo armonico delle Famiglie religiose, i cui membri operano in varie diocesi.

Nei territori di missione si incontrano due situazioni giuridiche differenti in merito all'esenzione: il caso in cui la circoscrizione missionaria è affidata dalla S. Sede ad un Istituto religioso, perché formi comunità cristiane adulte e capaci di vita propria; e il caso in cui viene costituita la gerarchia locale (AG n. 32ab).

Nel primo caso l'Istituto religioso si prende la responsabilità dell'invio del personale qualificato dietro l'assicurazione che il capo della missione sarà un membro del medesimo. I rapporti tra il responsabile della missione e i suoi collaboratori dovrebbero essere agevolati dal fatto che gli uni e gli altri appartengono alla stessa Famiglia religiosa. Nel secondo caso le relazioni tra gerarchia locale e Famiglie religiose sono rette dal diritto comune della Chiesa e dalle convenzioni particolari, liberamente accettate dalle parti in causa previo intendimento con la Santa Sede (AG n. 32b).²²

Messo al sicuro l'ordinamento interno della vita religiosa e la disponibilità universale dei suoi membri, l'esenzione è soggetta a quei limiti che le prerogative, di cui godono i vescovi nell'eserci-

²² In passato i rapporti tra Istituti missionari e Ordinario del luogo in terra di missione erano regolati da una serie di norme raccolte in una speciale Istruzione della Sacra Congregazione *De Propaganda Fide* dell'8 dicembre 1929: AAS 22 (1930) 111-115. Il 24 febbraio 1969 la Sacra Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli o *De Propaganda Fide* ha emanato una nuova Istruzione circa alcuni principi e norme riguardanti le relazioni nei territori di missione tra gli Ordinari del luogo e gli Istituti missionari: AAS 61 (1969) 276-287. In merito a quest'ultima Istruzione si leggano le riflessioni di J. MASSON, *La mise à jour de l'activité missionnaire*, in *Vie cons.* 41 (1969) 300-304.

zio della loro missione, impongono ai religiosi operanti nell'ambito delle Chiese particolari, come si vedrà più oltre.

IV. LA COLLABORAZIONE DEI RELIGIOSI ALLE OPERE ESTERNE DI APOSTOLATO

A coloro che l'abbracciano, la vita religiosa impone l'obbligo di attendere alla propria santificazione, senza precludere la possibilità di consacrarsi al bene di tutta la compagine ecclesiale.

Molteplici sono le forme con cui i religiosi possono lavorare a vantaggio della Chiesa. Il Concilio, dopo aver ribadito la primaria e insostituibile importanza della preghiera, delle opere di penitenza e dell'esempio della vita, insiste perché i religiosi assumano in misura maggiore di quanto non abbiano fatto finora l'esercizio delle opere esterne di apostolato, consentanee con l'indole del proprio Istituto (CD n. 33).

Accenniamo alle motivazioni e alle modalità che presiedono a questa collaborazione.²³

1. Motivazioni

Due sono le ragioni che urgono la presenza dei religiosi nelle attività esterne di apostolato: l'una, di *natura teologica*, si fonda sugli impegni derivanti dai sacramenti dell'iniziazione cristiana e dalla professione religiosa; l'altra, di *natura pastorale*, scaturisce

²³ Cfr. M. DELABROYE, *Specificité de l'apostolat des religieuses*, in *Vocation* (1969) 408-419; J. HAMER, *Posto dei religiosi nell'apostolato della Chiesa*, in *I religiosi oggi e domani*, ed. Paoline, Roma 1968, 130-152; G. HUYGHE, *I rapporti tra i vescovi e i religiosi*, in *La Chiesa del Vaticano II*, a cura di G. BARAÚNA, Vallecchi, Firenze 1965, 1101-1109; E. SCHILLEBEECKX, *Collaboration des religieux avec l'épiscopat*, in *Vie cons.* 38 (1966) 75-90; J. M. R. TILLARD, *Relations entre hiérarchie et supérieurs majeurs d'après les directives du Concile Vatican II*, in *Nouv. rev. théol.* 89 (1967) 561-581 (traduzione in J. M. R. TILLARD, *I religiosi nel cuore della Chiesa*, Morcelliana, Brescia 1968, 153-187); J. URTASUN, *I vescovi e i religiosi*, in *I religiosi oggi e domani*, ed. Paoline, Roma 1968, 153-160.

dalla crescente scarsità del clero e dagli incalzanti bisogni spirituali delle popolazioni. Esaminiamo separatamente le due istanze.

Ogni cristiano è per vocazione un apostolo. Mediante il battesimo, egli partecipa del comune sacerdozio regale e profetico di Cristo, in virtù del quale deve sentirsi impegnato con la sua azione a trasmettere i benefici della salvezza agli uomini e a promuovere la santità della Chiesa di cui è membro. Il battesimo trova il suo compimento nella cresima per la piena effusione carismatica dello Spirito Santo. Il rito sacramentale richiede al cresimato la professione pubblica della propria fede e la proclamazione convinta dell'amore salvifico di Cristo sul mondo. La missione del cristiano, radicata nel battesimo e nella cresima, trova nella celebrazione eucaristica il suo alimento e la sua forza animatrice. Quel corpo, che viene donato, e quel sangue, che viene versato (*Lc 22,19-20*), non sono solo un richiamo perché il cristiano trasformi la sua vita di ogni giorno in un'ostia viva, santa, gradita a Dio, in culto spirituale (*Rom 12,1*), ma perché entri in sintonia col dono che Cristo ha fatto di se stesso, per comunicare all'umanità i frutti della redenzione.

Il religioso intende vivere con pienezza di luminosità interiore e di forza gli imperativi del battesimo e della cresima, che contengono un appello apostolico, connaturale all'essere cristiano. Orbene, chi dice perfezione di vita battesimale e cresimale, quale appunto vuol essere l'ideale della vita religiosa, deve dire coerentemente perfezione di risposta alla chiamata dello Spirito per un determinato impegno apostolico. Questo impegno promana, come per ogni cristiano, dal battesimo e dalla cresima, cui si aggiunge per i religiosi e le religiose la professione dei consigli evangelici, la quale li unisce più profondamente alla vita della Chiesa. Nell'Eucaristia i religiosi e le religiose incontrano il nutrimento per assolvere la totalità degli obblighi assunti con la professione dei consigli evangelici.

Un discorso integrativo va fatto per i religiosi sacerdoti. In virtù dell'ordinazione presbiterale, essi contraggono vincoli speciali con l'ordine episcopale, con l'Ordinario del luogo e il clero diocesano.

Esiste un unico sacerdozio, sommo ed eterno, quello di Cristo. Di quest'unico sacerdozio vi sono partecipazioni diverse. I

vescovi ne possiedono la pienezza. I sacerdoti vi partecipano « in grado subordinato ». Identica è la via cui giunge loro il sacerdozio di Cristo: il sacramento dell'ordine. Da questo punto di vista si delinea un perfetto parallelismo tra episcopato e presbiterato. Come i vescovi ricevono dalla consacrazione episcopale il triplice ufficio pastorale, così i sacerdoti ricevono dall'ordinazione presbiterale la triplice funzione di magistero, di santificazione e di governo, per cui sono veri sacerdoti del Nuovo Testamento (LG n. 28a). Ne segue che il presbiterato si ricongiunge ontologicamente al sacerdozio dei vescovi, perché partecipa in virtù della grazia sacramentale, sia pure in grado subordinato, della sua stessa natura, e in ultima istanza, tramite gli Apostoli, di cui i vescovi sono i legittimi successori, a quello di Cristo.

In questa prospettiva i sacerdoti diocesani e religiosi ritrovano anche in se stessi, in forma partecipata ma reale, una vera connessione con la missione affidata da Cristo agli Apostoli e, a loro modo e secondo i propri carismi, al suo posto la continuano.

Dalla comune partecipazione al sacerdozio e alla missione di Cristo deriva la struttura collegiale del presbiterato, la quale si sviluppa in tre direzioni: la prima richiama l'unione di tutti i sacerdoti tra loro; la seconda riguarda l'unione di tutti i sacerdoti con il collegio episcopale in comunione col Papa; la terza sottolinea l'unione di tutti i sacerdoti con il proprio vescovo nell'ambito della diocesi.

La grazia presbiterale, conferita dal sacramento dell'ordine, e l'identico ministero, di cui sono insigniti, instaurano tra tutti i sacerdoti una comunione fraterna la quale, nei limiti consentiti dalla peculiarità di ogni vocazione, non può non avere i suoi influssi positivi sul piano della collaborazione pastorale e delle relazioni umane.

All'unione in senso orizzontale si accompagna quella in senso verticale. I sacerdoti, partecipando insieme e subordinatamente ai vescovi all'unico sacerdozio e all'unica missione di Cristo, sono anche congiunti col collegio episcopale, del quale condividono le sollecitudini per l'intero gregge del Signore. Come i vescovi, sebbene preposti al governo di Chiese particolari, a causa del principio di collegialità devono anche attendere al bene della Chiesa universale, così i sacerdoti, nonostante il loro inserimento nella

diocesi, devono essere aperti secondo le loro possibilità alle esigenze di tutta la comunità ecclesiale. In questo senso i sacerdoti diocesani e religiosi sono da considerarsi « saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suo aiuto e strumento » (LG n. 28b; CD n. 34a).

Un felice coronamento dell'unione in senso orizzontale con quello in senso verticale si ha nel presbiterio, che è costituito dall'insieme di tutti i sacerdoti di una diocesi con a capo il vescovo. Questa unione, come le precedenti, si fonda sulla partecipazione al sacerdozio e alla missione di Cristo.

L'identità del vincolo ontologico, che unisce i religiosi sacerdoti ai loro confratelli del clero diocesano, al collegio episcopale e ai pastori delle Chiese particolari, non sfocia necessariamente in un unico tipo di prestazione apostolica. Al contrario. Il sacerdozio e la missione di Cristo, partecipati in modo diverso per natura e grado ai membri del popolo di Dio, ricevono *attuazioni diverse secondo la varietà delle vocazioni*, con cui il Redentore ha voluto ornare la sua Chiesa, e secondo le *determinazioni giuridiche* stabilite dall'autorità ecclesiastica. È quanto appare dal confronto della posizione dei religiosi sacerdoti rispetto a quella dei sacerdoti diocesani.

Come i singoli fedeli col battesimo non vengono inseriti in una Chiesa particolare, ma in *Ecclesia Christi*, così i preti, alla pari dei vescovi, sono prima di tutto sacerdoti della Chiesa universale; solo secondariamente molti di essi vengono aggregati in modo stabile al servizio delle Chiese particolari, sempre in vista di un bene comune, anche se delimitato. È il caso ordinario dei sacerdoti diocesani, i quali, a causa dell'incardinazione, sono chiamati a svolgere la loro attività nell'ambito della propria diocesi, dove si occupano della cura pastorale in una parrocchia oppure esercitano altre mansioni, anche se oggi, per decisione dell'Autorità superiore o dietro la richiesta di escardinazione e con il semplice consenso del proprio vescovo, essi possono facilmente prestare la loro opera in altre diocesi, in patria o anche fuori, o assumersi incarichi a più largo raggio (cfr. *Norme* n. 3).

I religiosi sacerdoti, invece, grazie alla loro vocazione peculiare, si trovano nella condizione normale di servire, *in forma prioritaria*, l'intera Chiesa in tutte quelle opere che corrispondono all'indole

propria degli Ordini e Istituti in cui militano. Tuttavia, senza venire meno a questa disponibilità « cattolica », i religiosi sacerdoti lavorano in concreto entro i confini di un territorio ecclesiastico, sia esso una diocesi o una circoscrizione missionaria. Così il loro impegno per l'incremento e l'edificazione dell'intero Corpo mistico si realizza attraverso i contributi, che offrono all'apostolato nelle Chiese particolari.

Ciò che si è affermato a proposito della disponibilità universale dei sacerdoti religiosi e del loro contributo apostolico nelle diocesi, vale anche per i religiosi non sacerdoti e le religiose, salvo per le attività che richiedono l'esercizio dei poteri presbiterali.

Oltre al motivo di natura teologica, vi è pure una *ragione pastorale*, che deve stimolare l'impegno apostolico dei religiosi e delle religiose. Oggi la società è soggetta a rapide trasformazioni. I fenomeni dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione e il rapido progresso tecnico modificano sempre più i rapporti di vita e i sistemi della convivenza umana. Si pensi, per esempio, al processo migratorio degli abitanti dalle campagne verso la città e all'adozione da parte dei contadini dei metodi di vita cittadini, meno austeri di quelli a cui erano vincolati per tradizione; oppure alla maggior disponibilità di tempo libero e alla possibilità di trascorrerlo al di fuori del nucleo familiare o poco più ampio, che costituiva in passato il naturale centro d'incontro. Questi ed altri cambiamenti esercitano pure un loro influsso sulla vita religiosa. Se da un lato si denota in molti una religiosità più genuina e una fede più personale e attiva, dall'altro lato aumenta il processo di scristianizzazione e l'abbandono della pratica religiosa in sempre più larghi strati della popolazione. Nelle comunità ecclesiali, piccole e grandi, affiorano esigenze e problemi nuovi, che domandano soluzioni adeguate.

La Chiesa, destinata a partecipare agli uomini i frutti della salvezza operata da Cristo, richiama l'attenzione di tutti i suoi membri su questo suo compito primario. Le Famiglie religiose, che rimanessero insensibili a questi richiami, dimostrerebbero di non aver compreso il significato della loro più intima appartenenza alla Chiesa.

A questo punto, però, è bene fare alcune precisazioni, che scaturiscono dalla natura stessa della vita religiosa. Chi abbraccia

la vita religiosa, si impegna a testimoniare con il suo particolare « modo di essere cristiano », fatto di imitazione più stretta del Cristo e di consacrazione più radicale a Dio, la realtà futura, la vita nuova, già presente nel battezzato, ma che avrà il suo compimento in cielo.

Ora il preannuncio davanti agli uomini dell'esistenza di beni celesti e del loro primato su quelli terreni e l'inaugurazione su questa terra, mediante la professione dei consigli evangelici e la vita comunitaria, di un tipo di relazioni umane quali si attueranno nel mondo futuro, costituiscono di per sé un apostolato non meno essenziale dell'apostolato ministeriale dei sacerdoti e dell'apostolato dei laici. Va da sé che solo la vita religiosa vissuta nella totalità delle sue istanze potrà divenire un segno percettibile e un richiamo stimolatore per gli uomini d'oggi.

Bisogna inoltre aggiungere che la maggior parte delle Famiglie religiose si propongono, come elemento caratterizzante la loro speciale vocazione, una o più attività particolari a servizio del popolo di Dio. Ne consegue che i religiosi e le religiose, i quali vivono in pienezza la loro consacrazione a Dio e adempiono gli incarichi connessi con le finalità dei loro Istituti, danno già un notevole aiuto all'edificazione dell'intero Corpo mistico.²⁴

La Chiesa riconosce ed apprezza questo loro insostituibile contributo, ma di fronte alle accresciute necessità dell'apostolato contemporaneo e alla preoccupante diminuzione del clero, i testi conciliari insistono in termini più che esortativi, perché le Famiglie religiose cooperino maggiormente con l'ordine episcopale e con la gerarchia locale sul piano « dei vari ministeri pastorali » (CD n. 35c).

Gli Istituti religiosi sono obbligati « a partecipare sempre più intensamente alle opere esterne di apostolato » (CD n. 33b). Essi devono « essere in grado di recare alla gerarchia un aiuto di giorno in giorno più grande » (CD n. 34). Perciò le Famiglie religiose « procurino ai loro membri un'appropriata conoscenza

²⁴ Sul valore dell'apostolato specifico dei religiosi si leggano le acute riflessioni di T. MATURA, *Celibato e comunità*, Queriniana, Brescia 1968, 73-86.

sia delle condizioni dei tempi e degli uomini, sia dei bisogni della Chiesa, in modo che essi, sapendo rettamente giudicare le circostanze attuali di questo mondo secondo i criteri della fede, e ardendo di zelo apostolico, siano in grado di giovare agli altri più efficacemente (*PC* n. 2d).

L'invito alla collaborazione e alle opere esterne di apostolato è rivolto a tutti i religiosi sacerdoti e non sacerdoti, uomini e donne, salvo gli Istituti dediti interamente alla contemplazione (*PC* n. 7). Con questa eccezione il Concilio non intende solo rispettare l'indole propria di tali Istituti, ma vuole riaffermare che la vita interiore si pone ancor oggi come la grande sorgente della spiritualità della Chiesa. La presenza nel mondo di uomini e donne, consacrati esclusivamente alla vita contemplativa, è una chiara riaffermazione che la realtà presente è subordinata alla futura città verso la quale gli uomini sono incamminati.

2. Modalità

a. Rapporti tra religiosi e vescovi

I religiosi devono ispirare i loro rapporti con l'episcopato a sentimenti di rispetto e di riverenza (*CD* n. 35b; *PC* n. 6b), perché « i vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli, quali pastori della Chiesa, e chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che lo ha mandato » (*LG* n. 20c).

Qualora poi i religiosi, tramite i loro superiori e secondo le prescrizioni canoniche, vengano chiamati dalla gerarchia a svolgere attività esterne di apostolato, sono tenuti ad assecondarne le legittime richieste e i desideri con prontezza e fedeltà, assolvendo i compiti loro affidati con spirito di sottomissione (*CD* n. 35b). Lo esigono motivi di ordine dottrinale e pratico.

Di fatto, la promozione dei sacerdoti alla funzione di Cristo maestro, sacerdote e re avviene mediante l'imposizione delle mani, fatta dal vescovo diocesano o da un suo delegato. Questa intermedietà episcopale nella ordinazione presbiterale richiama la dipendenza dei sacerdoti dai vescovi. È vero che i sacerdoti ricevono direttamente da Cristo nel sacramento dell'ordine i poteri

di cui usufruiscono. Tuttavia il loro legittimo esercizio non si può avere senza l'approvazione dei vescovi, cui spetta il conferimento della missione canonica ai sacerdoti che operano apostolicamente nella propria diocesi (CD n. 34a; PO n. 1). Le ragioni di questa dipendenza si pongono primariamente sul fatto ontologico della pienezza del sacerdozio dei vescovi rispetto al sacerdozio di grado inferiore dei presbiteri; e, secondariamente, sulla constatazione che fin dalle origini i presbiteri sono stati concepiti come collaboratori subordinati degli Apostoli e dei loro successori, i vescovi, di cui svolgono l'identico ministero.

La condizione di collaboratori dei vescovi postula che i sacerdoti dipendano nell'esercizio dei loro poteri da coloro che fanno le veci di Cristo nelle Chiese particolari, in cui sono inseriti. Analogamente a quanto succede ai vescovi, i quali non possono esercitare in modo legittimo la loro triplice potestà ricevuta nella consecrazione episcopale, se non in comunione gerarchica con il capo e i membri del collegio episcopale, a maggior ragione si deve dire che i sacerdoti non possono esercitare i poteri sacri ricevuti nell'ordinazione, se non in comunione e in dipendenza dal vescovo.

Sul *piano teologico e storico-ecclesiale* è inconcepibile che i sacerdoti possano essere considerati come avulsi dall'episcopato nell'esercizio del loro ministero pastorale. La dipendenza dei sacerdoti dai vescovi fa parte della struttura gerarchica della Chiesa, quale è stata preordinata da Cristo. Essa non comporta una mortificazione del presbiterato, ma un suo rinvigorimento spirituale e pastorale, perché la funzione dei presbiteri, solo in quanto è strettamente vincolata all'ordine episcopale, « partecipa dell'autorità con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il proprio Corpo » (PO n. 2c).

I legami ontologici e giuridici, che intercorrono tra sacerdoti e vescovi, assumono forme più concrete all'interno del *presbyterium*, che comprende tutti i sacerdoti di una Chiesa particolare con il loro vescovo. In quanto responsabile e pastore di una Chiesa particolare, il vescovo è pure capo del presbiterio. L'appartenenza al presbiterio indica un rapporto di immediata dipendenza e subordinazione dei sacerdoti di una diocesi dal proprio vescovo, sia sul piano giuridico che pastorale.

Sul piano giuridico i sacerdoti di una Chiesa particolare non

possono esercitare il loro potere in favore del gregge del Signore, loro affidato, o della popolazione in genere senza l'autorizzazione e la necessaria subordinazione al vescovo. Sul piano pastorale, essi devono considerarsi nelle comunità locali come una proiezione della persona del vescovo, di cui si sforzano di esprimere le sollecitudini paterne per il bene dei fedeli.

Anche i religiosi sacerdoti, che si dedicano ad attività apostoliche nell'ambito di una Chiesa particolare alle dipendenze del vescovo, entrano a far parte del presbiterio. Nonostante l'esenzione essi sono considerati, agli effetti del presbiterio e dell'apostolato, non solo come i sacerdoti diocesani, provvidi collaboratori dell'ordine episcopale, ma anche associati al clero della diocesi. Questo legame tra religiosi sacerdoti e il vescovo non nasce da un rapporto estrinseco, ma dalla grazia stessa del sacramento dell'ordine e dalla missione canonica, per cui è più intimo e più cogente che una qualsiasi aggregazione esterna, anche se sanzionata dalla Chiesa. Da ciò emerge che i religiosi sacerdoti appartengono con pieno diritto al presbiterio della diocesi, dove svolgono compiti alle dipendenze del vescovo.

A ragione essi « per la loro partecipazione alla cura d'anime e alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori », vengono considerati come appartenenti « in un certo vero senso » al clero della diocesi (CD n. 34a).²⁵

L'appartenenza alla « Famiglia diocesana » dev'essere pure rivendicata ai religiosi non sacerdoti, « tanto gli uomini come le donne » (CD n. 34b); essa scaturisce semplicemente, come per ogni altro cristiano, dal battesimo e dalla cresima, cui si aggiunge per i religiosi la professione dei consigli evangelici. Questa professione costituisce un arricchimento della consacrazione battesimale e quindi comporta al tempo stesso un rafforzamento dei vin-

²⁵ Il decreto *Christus Dominus* distingue tra clero diocesano e clero della diocesi. Non si tratta di una distinzione superflua. Il clero diocesano è formato dall'insieme dei sacerdoti votati al servizio della diocesi mediante il vincolo giuridico dell'incardinazione (CD n. 28a), mentre il clero della diocesi abbraccia oltre i sacerdoti incardinati, anche i sacerdoti avventizi (CD n. 6b) e i religiosi sacerdoti (CD n. 34a), i quali vivono e si dedicano ad opere di apostolato nella diocesi, senza esservi incardinati.

coli che legano i religiosi anche alle Chiese particolari, in cui vivono ed esercitano l'apostolato.

La Chiesa cattolica sussiste e si realizza nelle Chiese particolari. Il bene della Chiesa universale è il risultato del lavoro coordinato che, sotto l'impulso dello Spirito Santo, si svolge nelle singole parrocchie e diocesi anche con il lavoro delle Famiglie religiose. Infatti gli Ordini e gli Istituti religiosi non si affiancano alle diocesi come organismi paralleli e a sé stanti. I loro membri sono chiamati ad inserirsi nelle Chiese particolari, per collaborare in campi loro propri all'azione pastorale dei vescovi.

L'atto, con cui il vescovo approva l'erezione di una casa religiosa nella propria diocesi, comporta una reciprocità di diritti e di doveri, che superano il semplice aspetto giuridico dell'operazione, per investire l'aspetto teologico e pastorale. Dal momento in cui si impegnano a portare avanti la loro opera in una diocesi, i religiosi divengono solidali con la vita e l'attività della medesima. Offrono l'apporto del loro lavoro specializzato e nello stesso tempo si nutrono alle fonti spirituali della vita diocesana.

Se l'Ordinario del luogo, sul quale incombe la responsabilità diretta della cura pastorale, d'accordo col superiore, crede opportuno invitare i religiosi ad occuparsi di opere esterne di apostolato, questi, quando siano in grado di assolverle, non possono rifiutarle, senza venir meno agli impegni e vincoli che derivano dagli stessi sacramenti dell'iniziazione cristiana le cui virtualità la professione religiosa tende a perfezionare, e per i sacerdoti anche dall'ordinazione presbiterale, pur nei limiti e nell'ambito loro acconsentito dal tipo di vita abbracciato.

Al dovere di partecipare alle attività pastorali della diocesi, per le quali venissero richiesti dalla competente autorità, si accompagna per i religiosi l'obbligo di armonizzarle con le direttive diocesane. L'esenzione non dispensa del tutto i religiosi dalla soggezione alla giurisdizione dei vescovi nelle singole diocesi. Questa sottomissione è esigita dall'esercizio dell'ufficio pastorale dei vescovi, da un'appropriata organizzazione della cura d'anime e dalla necessaria unità e concordia nel lavoro apostolico (*CD* n. 35a; *LG* n. 45b). La diretta dipendenza dall'autorità suprema della Chiesa non deve servire a legittimare comportamenti che potrebbero risolversi in disfunzione e danno della vita comunitaria

locale. Di tutto l'apostolato, che si svolge dentro i confini di una diocesi e sui fedeli diocesani, è, per mandato divino, primario animatore e guida il vescovo. Alle sue direttive, sia pur con quel margine di iniziative che esse permettono, devono sottostare anche i religiosi. È questo un modo per imprimere alle attività apostoliche, così varie nelle loro articolazioni, una certa unitarietà, indispensabile alla loro efficienza.

La collaborazione dei religiosi può essere sollecitata anche dai parroci (CD n. 30c-e), sebbene in modo e in ordine diverso di autorità. Quando un parroco si trovasse nell'impossibilità di attendere alla cura pastorale della porzione di gregge che gli è stata affidata, i religiosi, che dimorano entro i confini della parrocchia o in zone viciniori, hanno l'obbligo di venire incontro con generosità alle sue ragionevoli richieste, consapevoli che è in giuoco la causa della salvezza delle anime. Il parroco dovrà provvedere a compensare la prestazione ricevuta, ricordando che il servizio di carità non sopprime la virtù della giustizia.

Talvolta l'isolazionismo, l'individualismo e la mancanza di intesa tra vescovi e religiosi, tra religiosi e parroci infliggono impensabili remore ad un'efficace ed armonica pastorale d'insieme, verso la quale urgerebbe convogliare tutte le forze vive della diocesi.

« Le diverse comunità, precisa il Tillard, non sono piccoli cerchi chiusi in seno alla comunità ecclesiale, incrostazioni impenetrabili: esse, al contrario, sono della Chiesa locale, nella Chiesa locale, con la Chiesa locale. Questo fatto implica che esse comunicano non soltanto teoricamente, ma praticamente, concretamente alle sue situazioni reali e agli sforzi dei suoi responsabili. Tuttavia questa comunione, per essere fruttuosa, per dare veramente alla Chiesa la linfa evangelica con pienezza, deve compiersi nel rispetto delle diverse vocazioni e delle diverse funzioni. Chi dice comunione, non dice uniformità, ma complementarietà. La sfumatura è di capitale importanza: non cogliendola si rischia di impegnarsi (forse lo si fa già) in gravi imbrogli. La comunità religiosa non è una collezione di apostoli tutti eguali, che si possono spedire a destra e a sinistra, secondo le necessità del momento. Se essa vive nella fedeltà della sua vocazione, è tutta consacrata ad un servizio ecclesiale ben specifico, in un campo determinato da ciò che si

chiama il suo proprio compito. Andiamo anzi più avanti. Il “ servizio ” che essa deve rendere alla Chiesa non è più vasto e, al vertice della sua essenza, di un ordine diverso da quello di una possibilità di utilizzazione? ».²⁶

Nel richiedere la collaborazione dei religiosi, vescovi e parroci sono tenuti a rispettare, malgrado le urgenze pastorali, sia la specificità propria di ogni Istituto e la disciplina da cui è retto, sia l'autorità dei superiori a norma del diritto comune e proprio.

Sono clausole restrittive a difesa delle mete che ogni Famiglia religiosa intende perseguire, come genuina espressione del suo servizio ecclesiale.

b. *Fedeltà all'indole propria degli Istituti religiosi e adeguamento alle esigenze dei tempi*

Ogni Istituto ha una sua tipica fisionomia, che ne costituisce come l'indole naturale, per cui si differenzia dalle altre Famiglie religiose. Tale fisionomia, che dipende da fattori molteplici, si radica nelle intuizioni del fondatore. Egli trasmette alla sua Famiglia l'ideale che lo Spirito di Dio ha suscitato nella sua mente, ne determina il fine particolare, sceglie i mezzi più idonei al raggiungimento del fine, indica il servizio qualificato o le opere speciali alle quali i suoi figli spirituali devono dedicarsi, ed elabora una serie di norme cui i membri dell'Istituto debbono ispirarsi nella loro condotta. Tutti questi elementi interni ed esterni, dando un'impronta caratteristica alla sequela ed imitazione di Cristo e alla consacrazione al servizio di Dio e della Chiesa mediante la professione dei consigli evangelici, convergono a formare nel loro insieme lo spirito e l'indole peculiare di ogni Istituto.

La fedeltà allo spirito del proprio Istituto è necessaria, perché esso sulla scia del fondatore continui a manifestare qualche aspetto della ricchezza dell'unico mistero di Cristo e a collaborare con stile proprio a quell'unica missione salvifica del Redentore, che la Chiesa realizza e prolunga nel mondo.

²⁶ Cfr. J. M. R. TILLARD, *I religiosi nel cuore della Chiesa*, Queriniana, Brescia 1968, 194-195; si vedano anche le considerazioni di J. G. RANQUET, *Consigli evangelici e maturità umana*, Ancora, Milano 1969, 125.

Orbene, una eventuale richiesta ad una o più comunità religiose, difforme dall'indole del proprio Istituto e conseguentemente dallo spirito delle costituzioni o regole redatte dal fondatore e approvate dalla Chiesa, oltre che rappresentare un'indebita ingerenza in un campo riservato alle competenti autorità religiose e, in certi casi, al Sommo Pontefice, arrecherebbe un grave danno alla fisionomia dell'Istituto interessato, il quale non dovrebbe rassegnarsi a subirlo passivamente. Del resto la legittimazione ed estensione di una tale prassi porterebbe inevitabilmente al livellamento di tutti gli Istituti religiosi, privando così la Chiesa di quella varietà di contributi spirituali ed apostolici che, nella loro complementarietà, sono una delle rivelazioni più significative della vitalità del Corpo mistico di Cristo. Perciò il decreto *Perfectae Caritatis* (n. 2b) ribadisce che « torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli Istituti abbiano una loro propria fisionomia ed una loro propria funzione ».

Tutto questo include, sotto certi aspetti, una *modalità di limite* all'impegno apostolico del religioso. Colui che, accogliendo uno speciale appello dello Spirito, entra a far parte come membro effettivo di un Istituto religioso, deve impegnarsi ad accettarne le finalità e la specifica linea di azione, per le quali è sorto, e gli ordinamenti che ne regolano l'esistenza. Se a prima vista l'inserimento in un preciso stile di vita e di attività sembra coartare gli slanci della carità, in realtà, a chi rifletta sulla natura della vita religiosa e sulla sua ragion d'essere nella Chiesa, esso potenzia invece il contributo che ogni religioso deve dare all'una o all'altra dimensione del cristianesimo in relazione con la propria vocazione.

Suscitate da Dio per l'adempimento di particolari funzioni, le Famiglie religiose attendono alla formazione di *corpi apostolici specializzati*, i quali servono la Chiesa in campi ben determinati, come la vita contemplativa, l'educazione della gioventù, l'assistenza agli ammalati, la predicazione in mezzo al popolo, l'evangelizzazione in terra di missione, la diffusione della buona stampa, la ricerca scientifica, ecc.

Senza dubbio i lineamenti che un fondatore imprime alla sua Famiglia religiosa risentono dell'influsso delle condizioni spaziotemporali e socio-culturali in cui vive. Anzi le circostanze di tempo

e di luogo condizionano in certo modo la loro espressione istituzionale e giuridica.

Nel suo sviluppo storico, ogni Istituto religioso rischia sempre di appesantirsi di incrostazioni parassitarie. Si impone quindi la necessità di un continuo ritorno alle intuizioni genuine del fondatore, al suo spirito, al patrimonio valido dell'Istituto, per non alterarne la fisionomia, ma anche il bisogno che i religiosi devono sentire di aprirsi all'oggi della vita della Chiesa per quella comune solidarietà, che li lega ai membri del popolo di Dio.²⁷

Fedeltà, dunque, all'indole originaria dell'Istituto per non privare la Chiesa di quella determinata forma di vita con cui lo Spirito di Dio ha voluto adornarla; e apertura ai richiami odierni, perché la vita religiosa continui a rendere al mondo contemporaneo quella testimonianza che deve dare e a portare quei frutti che deve produrre.

Ricuperare l'intuizione e lo spirito del fondatore nella sua autenticità e slancio originari, liberandolo da superate forme storiche nelle quali sono stati espressi, può sembrare un compito difficile. È però doveroso restituire ad ogni Istituto religioso una più seria partecipazione alla realtà della Chiesa, non soltanto per ciò che essa è, ma anche per ciò che essa deve fare per la salvezza dell'umanità.

Può anche darsi che prescrizioni e direttive, contenute nelle costituzioni e regolamenti, la cui elaborazione risale a tutt'altra epoca quando le situazioni ecclesiali erano ben diverse, e la stessa organizzazione interna della comunità ostacolano la partecipazione dei religiosi alle opere esterne di apostolato. In questo caso non rimane altro che aggiornarle, per adeguarsi meglio alle esigenze attuali della Chiesa secondo gli auspici del Concilio (CD n. 35b). È un compito cui si consacrano da alcuni anni i Capitoli speciali delle Famiglie religiose, dopo aver raccolto ed esaminato i suggerimenti e le proposte dei loro singoli membri.

Si avverta però che revisioni ed aggiornamenti, i quali non

²⁷ In merito all'adattamento della vita religiosa oggi, si vedano le osservazioni di J. M. R. TILLARD, in *Il rinnovamento della vita religiosa*, Vallecchi, Firenze 1968, 92.

siano il risultato di un rinnovato slancio spirituale ed apostolico e di un più convinto accostamento all'autenticità evangelica, sono insufficienti ad aprire nuove prospettive di inserimento fecondo dei religiosi nella comunità ecclesiale. È dall'impegno unanime dei religiosi a vivere la pienezza della loro consacrazione, che devono scaturire strutture e leggi le quali, invece di coartare, permettano ad essi di esplicare tutte le loro energie apostoliche a gloria di Dio e a servizio dei fratelli.

c. *Vescovo diocesano, superiore religioso e apostolato dei religiosi*

La ricerca della perfezione personale e l'apostolato sono due componenti fondamentali della vita religiosa, perciò l'una non deve essere sacrificata all'altra. Con la professione dei consigli evangelici, i religiosi divengono membri di una istituzione con scopi, ordinamenti e superiori propri cui devono sottostare.²⁸ Ogni volta però che essi intrecciano un qualsiasi rapporto di carattere apostolico con l'esterno, non possono eludere la dipendenza dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Si ha qui il caso di una gerarchia distinta che interviene, sebbene a titolo diverso, sui medesimi subalterni: il superiore religioso, quale corresponsabile con i confratelli della loro vita spirituale e disciplinare; il vescovo, cui

²⁸ Il Codice di Diritto canonico menziona tre categorie di superiori: *supremi, maggiori e minori*. Sotto il nome di superiori maggiori sono compresi: gli abati primati (attualmente due), l'abate superiore di una Congregazione monastica, l'abate di un monastero *sui iuris* quantunque faccia parte di una Congregazione, il moderatore supremo di una religione centralizzata (colui che, pur designato con un nome diverso, occupa il grado supremo della gerarchia interna, ed esercita la sua potestà su tutte le province, case e individui, a norma delle Costituzioni [c. 502]), il superiore provinciale, i loro vicari e quelli che hanno potestà come provinciali (c. 488, n. 8). Vi sono poi i superiori minori locali, addetti al governo delle singole case di ogni religione. Salve restando le precisazioni del Diritto canonico e delle norme di ogni singola Famiglia religiosa, in via ordinaria i rapporti avvengono, a livello parrocchiale, tra il superiore locale e il parroco; a livello diocesano, tra il provinciale o l'abate del monastero *sui iuris* e l'Ordinario del luogo; a livello regionale e nazionale, tra le Conferenze episcopali e i supremi moderatori o le varie Unioni dei superiori e delle superiore maggiori; a più ampio raggio e per circostanze particolari, tra la Sede apostolica e i supremi moderatori delle religioni o le sopradette Unioni.

spetta dirigere e coordinare tutte le forze vive della diocesi ai fini di una fruttuosa pastorale d'insieme.

Può darsi che il superiore religioso sia portato a insistere di più sul significato interiore e spirituale della vita consacrata, mentre il vescovo sottolinei maggiormente il suo aspetto apostolico. Occorre che i religiosi, tenendo presenti le finalità specifiche del proprio Istituto e i nuovi orientamenti del Concilio sull'apostolato, ricerchino sotto la guida dei superiori una giusta integrazione tra la loro vita spirituale e quella apostolica. Un apostolato che si svolgesse al di fuori dello spirito della propria consacrazione religiosa non gioverebbe né all'individuo né alla comunità di cui è membro. Una vita religiosa, priva di dinamismo apostolico nella vasta gamma di differenziazioni che essa comporta, sarebbe votata ad una progressiva estinzione.

Ma in quale modo un'attività apostolica può essere affidata ad un religioso e in quale misura, nell'esercizio di questa attività, egli dipende sia dall'Ordinario del luogo, sia dal proprio superiore?

Garante e responsabile dell'apostolato diocesano è il vescovo, che ha il diritto e il dovere di reggere la porzione di gregge affidata alle sue cure come vicario e legato di Cristo, dotato di potestà ordinaria propria e immediata (LG nn. 21b, 23a, 27; CD n. 11). Chiunque operi apostolicamente in una Chiesa particolare non può esimersi dalla sua giurisdizione.

I religiosi dimoranti in una diocesi possono ricevere incarichi di apostolato esterno solo dall'Ordinario del luogo o con la sua conferma. Tali incarichi vengono dati attraverso il superiore religioso o almeno col suo consenso, perché il mandato di apostolato viene conferito al sacerdote in quanto appartenente ad una comunità di consacrati, dalla quale continua a dipendere nell'attuazione del suo ministero apostolico. È questo un modo di procedere che rispetta le competenze dell'autorità religiosa e premunisce contro il sorgere di possibili dissidi.

Si osservi inoltre che il superiore religioso, essendo in grado di conoscere meglio le qualità dei suoi subalterni, può proporre agli incarichi, offerti dal vescovo, persone veramente capaci.

Anche nell'esercizio dell'apostolato il religioso non può prescindere dalla duplice presenza del vescovo diocesano e dal supe-

riore da cui dipende. Il vescovo esorta, stimola e vigila, perché il religioso compia la missione affidatagli secondo le direttive da lui impartite e in conformità con l'impostazione data all'attuazione del ministero pastorale nella diocesi. Senza sostituirsi né opporsi al vescovo, il superiore religioso segue il confratello, lo sostiene con il suo consiglio, lo incoraggia nei momenti di difficoltà, si interessa del suo comportamento e della sua condotta, lo aiuta a conservare lo spirito del proprio Istituto e l'osservanza delle costituzioni (CD n. 35d).

Dal canto suo il religioso, dovendo compiere le attività apostoliche non in vista del proprio Istituto, ma del bene comune ecclesiale, si preoccuperà che nella sua azione non vi sia nulla che contrasti con gli indirizzi della vita pastorale diocesana, in concomitanza con un atteggiamento di filiale sottomissione a colui che nella comunità religiosa, di cui egli fa parte, detiene una posizione di guida.

Di quali « ministeri » e di quali « opere esterne di apostolato » devono occuparsi i religiosi e le religiose? A riguardo di questo problema i testi conciliari ricorrono a formule piuttosto generiche. Non poteva essere altrimenti, perché le situazioni variano da zona a zona, da nazione a nazione, da continente a continente.

Tuttavia la consapevolezza di un più profondo inserimento nella realtà ecclesiale deve rappresentare per i religiosi uno stimolo a partecipare più attivamente alla vita del Corpo mistico, con una cordiale sensibilità per quei movimenti che oggi ne caratterizzano l'esistenza. È quindi doveroso che i religiosi facciano propri, nei limiti consentiti dall'indole del loro Istituto, e sostengano nella misura delle proprie possibilità le iniziative della Chiesa e « gli scopi che essa si propone di raggiungere nei vari campi come in quello biblico, liturgico, dogmatico, pastorale, ecumenico, missionario e sociale » (PC n. 2c).

La segnalazione di questi aspetti della vita della Chiesa e l'ordine della loro enumerazione non sono casuali. Lo studio e l'ascolto della Parola di Dio, la convinta partecipazione al culto del Signore, l'approfondimento e la riflessione dottrinale costituiscono le premesse per un più vivo interessamento al problema della salvezza degli uomini, per un dialogo più realistico con i cristiani ancora separati dalla Sede apostolica, per una dedizione

più generosa all'evangelizzazione, per una condivisione più appassionata delle angosce e speranze che assillano l'umanità anche nel campo sociale.

La collaborazione dei religiosi può riguardare in pratica le celebrazioni eucaristiche; l'amministrazione dei sacramenti; le varie forme di predicazione e di istruzione religiosa; la catechesi; la presenza in opere assistenziali, in movimenti cattolici, in associazioni professionali, operaie e giovanili, in uffici tecnici e organizzativi, a raggio interdiocesano, diocesano e parrocchiale; l'insegnamento nei seminari o in centri di cultura teologica per laici; le lezioni specializzate nei corsi di aggiornamento per sacerdoti, per dirigenti cattolici, per fidanzati; la consulenza in questioni di cui sono esperti.

Spetta al vescovo della diocesi, alle Conferenze episcopali oppure alla Sede apostolica, udito il parere dei superiori religiosi, stabilire i rami di attività nei quali può essere richiesta la specifica collaborazione dei religiosi e delle religiose, nonché i modi e i tempi per svolgerla (cfr. *CD* 35h).

Oggi, accanto al comune apostolato diocesano tende a svilupparsi, richiesto dalle accresciute necessità pastorali, un apostolato missionario specializzato, determinato nella sua natura dalla Sede apostolica quando riguarda le istanze della cattolicità, oppure dalle Conferenze episcopali quando rispecchia le aspettative delle singole nazioni o regioni. Il religioso che per le sue peculiari doti e preparazione di studi e di esperienza pastorale viene invitato a parteciparvi dietro il consenso del suo superiore, lo realizzi secondo le precise indicazioni ricevute d'accordo con gli Ordinari del luogo, dove opera, e senza dimenticare i legami spirituali e giuridici che lo vincolano al proprio Istituto (cfr. *Norme* n. 36, 1 e 2).

V. MATERIE IN CUI I RELIGIOSI SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DEI VESCOVI

La soggezione dei religiosi agli Ordinari del luogo nelle opere esterne di apostolato, come già si è accennato, è reclamato dalle esigenze di una proficua organizzazione della cura d'anime, di cui

il vescovo è il principale responsabile. La legislazione relativa a questa materia, contenuta nel Codice di diritto canonico, dev'essere oggi integrata dagli orientamenti che si trovano nella costituzione dogmatica *Lumen Gentium* e nei decreti *Presbyterorum Ordinis*, *Christus Dominus*, *Perfectae Caritatis*, *Ad Gentes* e soprattutto nel motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, che contiene le *Norme* (abbastanza generiche data la complessità della materia e la varietà delle Famiglie religiose) per l'attuazione dei surriferiti decreti,²⁹ fino a che il nuovo Codice di diritto canonico non ne abbia offerto una presentazione sintetica e aggiornata.

« Tutti i religiosi, si legge nel decreto *Christus Dominus* (n. 35g), gli esenti e quelli non esenti, sono soggetti all'autorità dei vescovi in tutto ciò che riguarda il pubblico esercizio del culto divino, salva la diversità dei riti; la cura delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione religiosa e morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli; l'istruzione catechistica e la formazione liturgica; il prestigio dello stato clericale; e infine le varie opere relative all'esercizio del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi sono soggette all'Ordinario del luogo, in ciò che si riferisce al loro ordinamento generale ed alla loro vigilanza, fermo restando, tuttavia, il diritto dei religiosi circa la loro direzione ».

Questa tematica viene ripresa e sviluppata, anche se non in modo esaustivo, dal motu proprio *Ecclesiae Sanctae* (*Norme* nn. 22-40). Sulla falsariga delle *Norme* indicheremo le materie nelle quali i religiosi sono soggetti ai vescovi, raggruppandole intorno a tre titoli: *l'esercizio pubblico del culto divino, le opere di apostolato e il decoro dello stato clericale*.³⁰

²⁹ Per i testi relativi ai documenti conciliari e post-conciliari si vedano: *Tutti i documenti del Concilio e del post-Concilio* a cura di P. REGINALDO IANNARONE, Domenicane It., Napoli 1967; *Documenti. Il Concilio Vaticano II*, Dehoniane, Bologna 1967.

³⁰ Cfr. L. CARLI, in *Ufficio pastorale dei vescovi e Chiese orientali cattoliche* (Collana Magistero Conciliare, 12), LDC, Torino-Leumann 1967, 306-401; M. MARCHISIO, *I religiosi nel decreto sull'Ufficio pastorale dei vescovi*, in *Orientamenti Pastoral* 14 (1966) 3-15; J. M. VERMUELEN, *Modifications actuelles au Code de Droit Canonique*, in *L'Ami du clergé* 77 (1967) 677-682; 78 (1968) 331-338.

1. L'esercizio pubblico del culto divino

La costituzione sulla liturgia ribadisce che l'autorità di regolare le materie relative al culto divino spetta alla Sede apostolica e, subordinatamente, alle Conferenze episcopali e, a norma del diritto, ai singoli vescovi (SC n. 22,1 e 2). In attesa che, dopo la fase di sperimentazione, venga precisato meglio l'ambito di esercizio dei vari poteri riconosciuti alle Conferenze episcopali e ai singoli vescovi in materia liturgica, occorre ribadire che all'Ordinario del luogo compete il giudizio e la sorveglianza sull'applicazione della riforma liturgica nella sua diocesi. Anche i religiosi, che attendono all'esercizio pubblico del culto divino, devono sottostare all'autorità del vescovo diocesano a riguardo della liturgia, a meno che siano religiosi di rito diverso, i quali in tal caso dipendono dalla gerarchia che ha definito la disciplina liturgica di quel rito. Quando invece il culto divino interessa i membri di una comunità religiosa e si svolge in un luogo adatto, dove solo essi possono accedere, compete al superiore religioso vigilarne la corretta celebrazione.

Si tratta infatti di una questione che verte sull'ordinamento interno della vita religiosa. Questo ordinamento è sottratto al controllo diretto del vescovo, salvo il caso in cui si introducessero abusi reali che l'autorità religiosa fosse incapace di sradicare.

È noto come molti fedeli provino disagio e sconcerto quando, dovendo partecipare a celebrazioni liturgiche in varie chiese od oratori della propria diocesi e del territorio nazionale, si trovano di fronte a notevoli cambiamenti, specie in materia di culto. Ragioni di carattere pastorale sembrano consigliare un ordinamento liturgico unitario nella stessa diocesi e nazione, ma con tutti quegli accorgimenti che tengano veramente conto delle esigenze di alcune categorie di fedeli, per esempio i fanciulli e i giovani, quando le celebrazioni liturgiche siano organizzate per loro.

È ovvio che i religiosi debbano osservare le disposizioni liturgiche dell'Ordinario del luogo nelle loro chiese e nei loro oratori pubblici e anche nei loro oratori semipubblici, se a questi i fedeli ordinariamente hanno accesso (*Norme* n. 26). Per la legittimità dell'uso di un rito liturgico particolare si esige che esso si compia ad esclusivo servizio della comunità religiosa. L'Ordinario del luogo, tuttavia, non può impedire che nelle chiese od oratori,

serviti da religiosi, vi sia la recita corale dell'ufficio divino e si celebrino determinate funzioni connesse con le tradizioni del proprio Istituto (*Norme* n. 26).

Il vescovo riceve il potere di pascere tutti e singoli i fedeli della sua diocesi. Per questa sua potestà, egli ha il diritto e davanti al Signore il dovere di dettare leggi per i suoi sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato. Sia pur limitatamente alla porzione dei fedeli della propria diocesi, il vescovo detiene il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, e mira ad elevare il proprio gregge nella verità e nella santità (*LG* n. 27a). Il vescovo è il centro unificatore di tutta la vita della diocesi. Egli è il buon pastore che conosce le sue pecorelle ed è da esse conosciuto; è il vero padre che raccoglie intorno a sé l'intera famiglia del suo gregge e la istruisce in modo che tutti, consapevoli dei loro doveri, vivano ed operino in comunione di carità (*CD* n. 16a).

È naturale quindi che « in tutte le chiese e in tutti gli oratori pubblici o semipubblici appartenenti ai religiosi, che di fatto abitualmente sono aperti ai fedeli, l'Ordinario del luogo può ordinare la pubblica lettura dei documenti vescovili e l'istruzione catechistica, come pure la speciale raccolta di offerte per determinate iniziative parrocchiali o diocesane, nazionali o universali, da inviare poi con sollecitudine alla curia vescovile » (*Norme* n. 37).³¹

I fedeli di una diocesi, qualunque chiesa frequentino, devono essere messi al corrente delle iniziative, delle ansie e delle preoccupazioni del loro pastore. Nel popolo di Dio non devono esistere delle « zone franche »: dei fedeli cioè i quali per il solo fatto che si servono del ministero pastorale dei religiosi, si considerino avulsi dalla vita ecclesiale diocesana. Significativa è pure la prescrizione che ingiunge di far pervenire a destinazione le collette, indette per particolari scopi, non tramite il superiore religioso, ma tramite il vescovo. Ciò serve a sottolineare la centralità del vescovo nella vita della diocesi e nei rapporti di questa con le necessità della Chiesa universale.

³¹ Con questa norma il prescritto del can. 483, n. 1 viene esteso alle chiese ed oratori religiosi anche quando non sono lontani dalla chiesa parrocchiale o sono annessi alla casa religiosa, mediante una deroga al can. 479,1.

Quando si richiedono offerte per speciali iniziative parrocchiali, previa l'autorizzazione del vescovo, i fedeli della parrocchia che frequentano le chiese e gli oratori dei religiosi, esistenti in quel territorio, sono tenuti a contribuirvi per i vincoli di fratellanza che rendono solidali tutti i membri di una parrocchia.

Infine, l'esigenza di unità nell'esercizio pubblico del culto in una diocesi e l'attuazione del principio, secondo il quale chi ha il diritto di legiferare deve avere quello correlativo di controllare il compimento della legge, giustificano la seguente norma: « L'Ordinario del luogo ha il diritto di fare la visita alle chiese dei religiosi, anche esenti, come pure ai loro oratori, anche a quelli semipubblici, se ordinariamente sono frequentati dai fedeli, per quanto concerne l'osservanza delle leggi e dei decreti vescovili circa il culto divino. Qualora riscontrasse abusi in materia, l'Ordinario, dopo aver avvertito inutilmente il superiore religioso, potrà provvedere egli stesso di sua autorità » (*Norme* n. 38).

2. Le opere di apostolato

Oggi non si può concepire un apostolato che non sia multiforme e pluridimensionale. È un'esigenza che scaturisce dalla complessa realtà socio-culturale contemporanea. Dovunque si sente il bisogno di creare sezioni di pastorale specializzata. Si discute di pastorale liturgica, catechetica, familiare, scolastica, sociale; di pastorale per gli adolescenti, i giovani, gli intellettuali, gli operai, i profughi, i nomadi, i turisti. Certo, la specializzazione ha il vantaggio di favorire la conoscenza dei problemi che interessano in modo speciale singole categorie di fedeli, e lo studio dei metodi per una presentazione più realistica e penetrante del cristianesimo. Ma non si può negare che i tipi diversi di pastorale specializzata, quando manchino di un ragionevole coordinamento, possono dar adito a fraintendimenti, a doppioni di iniziative con spreco di mezzi e con lacune non colmate da nessuna pastorale, e a inutili dispersioni di forze. Se oggi nel campo dell'apostolato è acquisito il principio della specializzazione, non lo deve essere meno quello del *coordinamento organico*.

Nelle sue qualità di supremo responsabile dell'apostolato, il vescovo deve assumere la direzione delle attività pastorali della

diocesi. Non già nel senso che il vescovo debba dirigerle tutte e ciascuna personalmente, ma nel senso che egli, coadiuvato da un gruppo di esperti sacerdoti e laici, deve provvedere alla stesura di un particolareggiato programma di azione su base diocesana, il quale tenga presente le necessità generali e speciali delle varie categorie di fedeli, e deve emanare le direttive che ne facilitino l'attuazione. In questo modo tutte le persone e istituzioni dedite all'apostolato nella diocesi possono inserire le attività corrispondenti alle loro specifiche vocazioni in un piano unitario e orientarle al raggiungimento del medesimo obiettivo, che è il bene spirituale di tutta la Famiglia diocesana, non chiusa in se stessa, ma aperta alle necessità della Chiesa universale. Di fronte all'urgente bisogno di ottenere, con il minimo dispendio di forze, il massimo rendimento nel servizio pastorale, i documenti del Concilio e del post-Concilio non si limitano ad insistere affinché i religiosi collaborino alle opere di apostolato, a diversi livelli, in particolare nelle diocesi dove svolgono il loro lavoro, ma determinano anche i modi per intensificare questa collaborazione.

Il coordinamento delle varie opere esterne di apostolato reclama che « tutti i religiosi, anche esenti, siano obbligati ad osservare le leggi, i decreti e le disposizioni emanate dall'Ordinario del luogo per quanto riguarda l'esercizio del sacro apostolato, nonché l'attività pastorale e sociale comandata o raccomandata dal medesimo » (*Norme* n. 25,1).

E poiché gli Ordinari del luogo si esprimono anche attraverso i Concili plenari e provinciali e le Conferenze episcopali, i religiosi, a causa delle relazioni che contraggono con la Famiglia diocesana, regionale e nazionale, sono tenuti ad osservare tutte quelle disposizioni che i Concili e le Conferenze episcopali abbiano legittimamente stabilito per tutti (*CD* n. 35g).

In merito all'apostolato, contrariamente a quello che è prescritto per il culto, i religiosi di diverso rito sono soggetti al vescovo locale come segue: « Tutti i religiosi, anche esenti, che lavorano in luoghi dove il rito diverso dal proprio è l'unico, oppure per il numero dei fedeli è così prevalente che dall'opinione generale è ritenuto l'unico, dipendono dall'Ordinario del luogo o dal Gerarca di questo rito e a lui sono sottomessi a norma del diritto in tutto ciò che riguarda le opere esterne di ministero » (*Norme* n. 23,1);

invece, dove vi sono più Ordinari del luogo o Gerarchi, i medesimi religiosi, nell'esercitare il loro ufficio presso i fedeli di riti diversi, sono tenuti alle norme date di comune accordo dagli stessi Ordinari o Gerarchi » (*Norme* n. 23,2).

Nel caso in cui più Ordinari o Gerarchi debbano trovare un modo di coesistenza nel medesimo territorio, al di sopra dei legittimi, ma pur sempre ristretti interessi del proprio rito, devono prevalere le decisioni concordate, idonee a giovare veramente al bene spirituale dei fedeli.

Le norme che regolano l'inserimento dei religiosi nelle opere e nei ministeri diocesani da compiersi sotto la direzione dei vescovi, valgono pure, in modo corrispondente, per la loro partecipazione ad altre opere e ministeri che superano i confini di una diocesi (*Norme* n. 40).

Vediamo in concreto alcune forme di opere di apostolato dei religiosi nei loro rapporti con l'Ordinario del luogo.

a. Le opere proprie di ciascun Istituto

Ogni Istituto religioso ha un suo fine specifico, che determina la scelta dei mezzi e delle attività esterne, che esso deve compiere per dare il proprio contributo all'incremento del Corpo mistico di Cristo.

È naturale che i membri di un Istituto siano portati a prediligere e a promuovere con zelo le loro opere. Sono state ideate dal fondatore dell'Istituto non senza un impulso dello Spirito di Dio, che veglia sui bisogni dell'umanità. Sono state approvate dalla Chiesa, e per la loro peculiarità testimoniano lo splendore e la vitalità dell'unica Sposa di Cristo. Nessuno oserà rimproverare ai religiosi l'amore preferenziale per le proprie opere, purché esso non li renda insensibili di fronte alle reali necessità della diocesi ove dimorano, e ad una serena autocritica sulla validità del lavoro che svolgono.

Se un'opera non raggiunge più gli scopi per la quale era stata fondata dev'essere soppressa o modificata. Sarebbe un riprovevole controsenso se i religiosi, per un malinteso amore alle proprie opere, pretendessero istituirle dove non se ne intravede l'utilità oppure i fini, cui esse tendono, sono già soddisfatti da altre istituzioni simili.

Vescovi e superiori religiosi interessati, udito anche il parere di altri, devono ricercare insieme una più razionale utilizzazione delle opere e delle persone che appartengono alle comunità religiose, le quali sono fonti di preziose energie non sempre ben valorizzate.

In ogni caso, i rapporti che intercorrono tra i membri degli Istituti religiosi e il clero diocesano devono essere improntati a spirito di carità, di concordia e di apprezzamento reciproco onde evitare anche solo l'apparenza di possibili incomprensioni o contrasti, che non servirebbero alla edificazione dei fedeli.

Circa la giurisdizione dei vescovi nei confronti dei religiosi, le *Norme* distinguono due tipi di opere: quelle di cui l'Istituto si è sempre interessato; e quelle che vengono offerte ai religiosi dall'Ordinario del luogo. Nel primo caso si tratta di opere intraprese o sin dalla fondazione dell'Istituto o in forza di venerande tradizioni, e perciò sono ben delimitate nei loro scopi dalle stesse costituzioni e regolamenti.

Queste opere si considerano proprie dell'Istituto perché ne rappresentano la nota caratterizzante in mezzo al mirabile concerto della varietà della vita religiosa, e perché l'Istituto se ne riserva il dominio (*Norme* n. 28). Questo avviene anche quando i religiosi lavorano in una casa presa in affitto. Ciò che ha rilevanza giuridica è il fatto di essere quella una casa di cui i religiosi si sono assunti la responsabilità diretta della gestione. Tali opere sono soggette alla giurisdizione del vescovo in quegli aspetti previsti dal diritto comune: per esempio, il culto pubblico, l'apostolato esterno, l'ordinamento scolastico (*Norme* n. 29,1).

Nel secondo caso si considerano le opere le quali, pur nella loro sostanziale conformità all'indole dell'Istituto, vengono offerte ai religiosi dall'Ordinario del luogo: per esempio, un seminario, un pensionato, un convitto universitario, un asilo, affidati a Istituti specializzati in tali attività. Queste opere continuano a rimanere sotto l'autorità e la direzione del vescovo. Egli ne conserva il dominio. I religiosi si obbligano a prestare i loro servizi secondo le loro specifiche competenze, in piena sottomissione alle direttive del vescovo e ai patti stabiliti nel documento di accettazione dell'opera.

Il superiore religioso ha il dovere di seguire i confratelli, addetti a quelle opere, e di aiutarli a vivere la loro consacrazione

religiosa, perché questo appartiene al regime interno della comunità.

Può anche interessarsi, cumulativamente con l'Ordinario, del modo con cui i religiosi adempiono i compiti loro affidati, ma senza pretendere di sostituirsi al vescovo. Anzi avrà cura di stimolare i religiosi ad essere docili alle direttive dell'Ordinario del luogo e tempestivi nell'eseguirle (*Norme* n. 29,2).

Quale *procedura* si deve seguire nell'affidare opere di apostolato ai religiosi? « Ogni qualvolta l'Ordinario del luogo affida un'opera di apostolato a qualche Istituto, osserverte tutte le altre disposizioni canoniche in merito, stipulerà una convenzione scritta tra lui e il superiore competente dell'Istituto, nella quale, tra l'altro, sarà definito chiaramente quanto concerne il lavoro da svolgere, i religiosi da dedicarvi e la gestione economica » (*Norme* n. 30,1).

Quanto più espliciti e chiari saranno gli articoli della convenzione, meno difficoltà si incontreranno nella sua applicazione. L'esperienza insegna che ciò che è lasciato solo alla buona volontà dei contraenti, col passare degli anni può dar adito a reciproche e forse anche infondate recriminazioni.

Le persone destinate ad occuparsi delle nuove opere vengono presentate al vescovo dal superiore religioso. Egli ha il dovere di scegliere soggetti idonei e capaci. Un servizio alla diocesi, alla pari di ogni altro servizio ecclesiale, non si fa a cuor leggero. Non sembra da escludersi l'ipotesi che il superiore religioso ascolti e segua le segnalazioni del vescovo, qualora il presule conosca personalmente o attraverso interposte persone soggetti ben preparati al disimpegno delle opere offerte all'Istituto. Se si tratta di un ufficio ecclesiastico per il cui esercizio si richiede la missione canonica, la nomina del candidato religioso è riservata all'Ordinario del luogo, dietro la presentazione o almeno l'assenso del superiore religioso (*Norme* n. 30,2).

Anche quando si vede l'opportunità di affidare qualche incarico (assistente ecclesiastico di associazioni cattoliche, direzione del centro catechistico diocesano ecc...) ad un religioso da parte dell'Ordinario del luogo o della Conferenza episcopale, la cosa deve esser fatta col consenso del suo superiore e mediante una convenzione scritta (*Norme* n. 31). Sono condizioni che rispettano l'auto-

rità del superiore religioso, lo impegnano nella buona scelta dei candidati e mettono il religioso al riparo da possibili malintesi.

I religiosi destinati alle varie opere di apostolato diocesano non siano abbandonati a se stessi. Il superiore religioso compia verso di loro i doveri che le costituzioni dell'Istituto gli impongono, soprattutto come garante della loro specificità propria. Il vescovo si dimostri padre e pastore premuroso, disposto ad ascoltarli e a sostenerli nelle loro imprese. Potrà essere utile sia all'Ordinario del luogo sia al superiore religioso lo scambio discreto d'informazioni sull'idoneità, sul modo e sulla capacità con cui i religiosi assolvono i loro compiti. Se poi l'una o l'altra parte riscontrasse in qualche religioso gravi inadempienze o mancanze, allora questi « può essere rimosso dall'ufficio affidatogli, sia a volontà dell'autorità che glielo ha conferito, informandone il superiore religioso, sia a volontà del superiore, informandone l'autorità che gli ha affidato l'ufficio, e questo con parità di diritto, senza bisogno del consenso l'uno dell'altro, e senza che l'uno sia obbligato di manifestare all'altro il motivo del suo giudizio, né tanto meno a portarne la prova, salvo il ricorso in devolutivo alla Sede apostolica » (*Norme* n. 32).

Questo principio, applicato precedentemente ai religiosi parroci (can. 454,5), viene ora esteso a tutti i religiosi detentori di qualche ufficio, con la precisazione *gravi de causa*. Il giudizio sulla gravità dei motivi, che sottostanno alla rimozione del religioso dal suo incarico, spetta all'Ordinario del luogo o al superiore religioso indipendentemente l'uno dall'altro, salvo il ricorso alla Sede apostolica. Nel qual caso è di competenza del tribunale di ultima istanza l'istituzione del processo e la valutazione dei motivi che hanno portato all'esonero del religioso. In questa delicata circostanza, l'Ordinario del luogo e il superiore religioso agiscono con circospezione, prudenza e carità sia per il rispetto dovuto alla persona del religioso, anche se ha sbagliato, sia per la difesa del buon nome dell'opera e dell'Istituto.

b. *Le parrocchie*

A somiglianza della diocesi, di cui è porzione e quasi cellula (AA n. 10c), la parrocchia è una comunità locale di fedeli nella

quale, in un certo qual modo, è presente e operante la Chiesa universale (LG n. 26a), con le sue prerogative di carità, santità, cattolicità e apostolicità.

Oggi la parrocchia, benché non rappresenti più una formula sufficiente nel programma pastorale di una diocesi o anche di una sola grande città, appare tuttavia ancora l'espressione normale e primaria della cura d'anime. È doveroso quindi che i vescovi diocesani si preoccupino che le parrocchie con un certo numero di fedeli non rimangano senza sacerdote, oppure ne erigano delle nuove, dove ce n'è di bisogno, o ancora insistano presso i religiosi perché accettino parrocchie.

Le *Norme* (n. 32) aprono più larghe prospettive al lavoro parrocchiale delle Famiglie religiose. In deroga ai canoni 1422 e 1423,3 l'Ordinario del luogo, di propria autorità (e quindi senza il ricorso alla Congregazione del clero — ricorso prima esigito — e senza che intervenga l'assicurazione dello *Ad nutum Sanctae Sedis*) col permesso del superiore competente può affidare una parrocchia ad un Istituto religioso, anche erigendola in una chiesa religiosa dello stesso Istituto; e questo conferimento di parrocchia può farsi sia in perpetuo sia per un tempo ben determinato.

La possibilità della concessione temporanea di una parrocchia ad un Istituto religioso, contemplata dalle *Norme*, rappresenta una innovazione di rilievo, che permette al vescovo una maggior possibilità di provvedere alle necessità urgenti della diocesi. Quando il proprio clero scarseggia, il vescovo diocesano può ricorrere ai religiosi, soprattutto a quelli che lavorano nell'ambito del suo territorio, e affidare loro temporaneamente una o più parrocchie in attesa che il numero dei sacerdoti diocesani aumenti. Non è credibile che i religiosi, semplicemente perché la parrocchia è stata loro concessa a tempo determinato, lavorino con minore entusiasmo alla cura spirituale dei fedeli. Come per i territori di missione, così anche in queste condizioni di emergenza, i religiosi, in virtù della loro stessa vocazione che ne fa dei pionieri, devono essere disposti a donarsi all'apostolato con generosità e a cedere il posto al clero locale, appena torna ad essere autosufficiente.

« L'Ordinario del luogo può anche costituire parroco di una parrocchia non affidata ad un Istituto religioso, un religioso, con la licenza del suo proprio superiore, dopo aver stipulato una par-

ticolare e opportuna convenzione col competente superiore dello stesso Istituto religioso » (*Norme* n. 33,2). Si tratta anche in questo caso di una modifica al diritto vigente, la quale, mentre tende a facilitare la soluzione di situazioni di necessità di fronte alle quali i vescovi possono trovarsi, consente pure a taluni religiosi, senza venir meno allo spirito del loro Istituto, di dedicare le proprie energie ad attività verso le quali si sentono particolarmente attratti.

c. La soppressione di una casa od opera

Le *Norme* non si limitano a determinare i modi per accrescere l'impegno dei religiosi a favore delle diocesi; esse considerano anche l'eventualità di un loro disimpegno dalle medesime. La rapidità con cui si susseguono i cambiamenti nella società crea più o meno a lunga scadenza circostanze nuove, che esigono una revisione e una più equa ridistribuzione delle forze valide per l'apostolato, specie di quelle che per la loro stessa vocazione sono disponibili per la Chiesa universale. La stessa diminuzione delle vocazioni alla vita religiosa porta ad un ragionevole ridimensionamento di alcune opere, ciò che equivale spesso ad una loro soppressione.

Il disimpegno dei religiosi da una diocesi non può essere lasciato al giudizio di una sola parte. Perché una qualunque casa religiosa, appartenente ad un Istituto esente, possa essere soppressa, si esige il beneplacito della Sede apostolica e la consultazione del proprio vescovo (*Norme* n. 34,1). Secondo il canone 498 bastava il beneplacito della Santa Sede, anche se questa non mancava generalmente di interpellare il vescovo interessato; ora si richiede che l'Ordinario del luogo venga messo al corrente dell'intenzione del superiore religioso, di modo che egli, se lo ritiene conveniente, possa presentare alla Sede apostolica le ragioni che lo inducono a non ritenere opportuna la soppressione della casa religiosa. È consigliabile che il superiore religioso preavvisi il vescovo della diocesi, prima di inoltrare alla Santa Sede la domanda di soppressione di una casa o di un'opera. Si evitano così malintesi e dissapori. Tale decisione deve essere necessariamente ponderata da parte del superiore religioso e del suo consiglio, i quali

non ignorano che « su tutti i religiosi incombe l'obbligo di lavorare con impegno e diligenza, non solo per l'edificazione e l'incremento dell'intero Corpo mistico di Cristo, ma anche per il bene delle Chiese particolari » (*Norme* n. 34,2).

Quanto più una casa religiosa od un'opera incidono sul bene spirituale di una diocesi, tanto più gravi devono essere le ragioni che ne giustificano la soppressione. Può darsi che i motivi che spingono il superiore religioso a sopprimere la casa od opera non coincidano con il parere dell'Ordinario del luogo. I punti di vista, da cui partono, possono essere diversi. Se il vescovo diocesano cercherà di comprendere che la domanda di soppressione di un'opera o di una casa, principalmente quando c'è di mezzo la diminuzione del personale, costituisce, prima ancora che per lui, un dispiacere ed un peso per il superiore religioso, che la deve presentare, sarà portato a venirgli incontro con benevolenza (*Norme* n. 34,3).

d. *Le associazioni di fedeli*

Ogni Famiglia religiosa dà vita a varie associazioni di fedeli (gruppi giovanili, pie unioni o sodalizi, Terz'Ordini, confraternite, o gruppi di altro genere) i quali, servendosi del ministero pastorale dei religiosi, attendono con serietà al proprio perfezionamento spirituale e a proprie attività apostoliche. Queste associazioni, istituite e guidate da religiosi, operano di fatto nell'ambito di una diocesi e sono formate da soggetti appartenenti ad una diocesi.

È normale quindi che non si considerino staccati od estranei alla vita e all'apostolato diocesano. Le *Norme* stabiliscono che le associazioni dipendenti da un Istituto religioso, anche se erette dalla Santa Sede, sono soggette alla giurisdizione e alla vigilanza dell'Ordinario del luogo, il quale ha il dovere e il diritto, sempre nel rispetto della disciplina interna dell'Istituto, di visitarle a norma dei canoni, per rendersi conto della loro vitalità e dell'apporto che danno al rinnovamento spirituale della diocesi.

Se tali associazioni si dedicano ad opere esterne di apostolato o all'incremento del culto divino, devono attenersi alle disposizioni emanate su tali materie dall'Ordinario del luogo o dalle Conferenze episcopali (*Norme* n. 35).

e. Situazioni di emergenza

La disponibilità apostolica dei membri delle Famiglie religiose, che non professino una vita esclusivamente contemplativa, deve essere tale da oltrepassare i limiti delle opere che svolgono d'ordinario, perché direttamente connesse con l'indirizzo del proprio Istituto, oppure accettano occasionalmente. Talora i vescovi si trovano di fronte a gravi difficoltà che interessano la cura d'anime, e non possono risolverle con il solo ricorso al clero diocesano. In queste circostanze gli Ordinari del luogo e le Conferenze episcopali, con il consenso del competente superiore religioso, possono richiedere l'aiuto non solo di sacerdoti, ma anche di altri membri delle comunità religiose, uomini o donne, per l'assolvimento di particolari attività nelle diocesi o regioni ecclesiastiche (*Norme* n. 36,1).

Inoltre, « se a giudizio dell'Ordinario del luogo l'aiuto dei religiosi sia ritenuto necessario o molto utile per l'esercizio delle molteplici opere di apostolato o per l'incremento delle iniziative caritative e pastorali nelle parrocchie secolari o nelle associazioni diocesane, l'aiuto richiesto dall'Ordinario del luogo dev'essere concesso dai superiori religiosi secondo tutte le loro forze » (*Norme* n. 36,2).

In tutti questi casi gli Ordinari del luogo e le Conferenze episcopali non possono pretendere di essere accontentati subito e sempre. Presentate le richieste, spetta al superiore religioso giudicarle e vedere se ha i soggetti disponibili e capaci di assolverle. Questa procedura è esigita dall'autonomia di cui gode l'ordinamento interno degli Istituti esenti. Tuttavia i superiori religiosi, sollecitati ad offrire aiuti alle diocesi che si trovano in necessità, prendano in serio esame gli inviti dei vescovi e, quando intravedono la possibilità di poterli soddisfare in modo conveniente, insistano perché i loro subalterni si assumano la responsabilità degli impegni proposti, anche se gravosi. Quando c'è di mezzo il bene spirituale dei fedeli, non si dimentichi di valutare anche le conseguenze negative che deriverebbero da un ingiustificato rifiuto da parte dei religiosi di inserirsi in una attività apostolica diocesana.

Le scuole cattoliche sono uno strumento primario per l'educazione cristiana. Esse devono anche aver cura di promuovere nei giovani « il senso cattolico e l'azione apostolica » (AA n. 30; GE n. 3c). Sono due fattori fondamentali della formazione cristiana, i quali aiutano i giovani a trascendere l'ambito ristretto del gruppo organizzato e a vivere i problemi della cattolicità. Un ambiente educativo e scolastico cattolico dovrebbe essere una sede, da certi punti di vista, privilegiata per la formazione alla vita cristiana e all'apostolato. Perciò esso non può essere oggetto di disinteresse da parte dei responsabili del governo della Chiesa.

Si vede anzi la necessità che i vescovi per la propria diocesi e le Conferenze episcopali per il proprio territorio o nazione organizzino una vera pastorale scolastica, la quale oltrepassi i confini delle scuole cattoliche e raggiunga, dove è possibile, pure le scuole statali.

Parecchie Famiglie religiose si dedicano all'educazione cristiana della gioventù. Le scuole cattoliche che dipendono o appartengono ai religiosi, qualunque sia il programma in esse svolto e quali che siano i professori che vi insegnano, « sono soggette agli Ordinari dei luoghi in ciò che si riferisce al loro ordinamento generale e alla vigilanza, fermo restando tuttavia il diritto dei religiosi circa la direzione delle medesime » (CD n. 35g).

È chiaro che la direzione delle singole scuole, facendo parte del regime interno dell'Istituto religioso, conserva la sua giusta autonomia. L'ordinamento generale invece investe il campo della cura d'anime e dell'apostolato, la cui pianificazione e vigilanza dipendono dal vescovo diocesano. Le *Norme* precisano che l'ordinamento generale « comporta la generale distribuzione nella diocesi di tutte le scuole cattoliche, la loro mutua collaborazione e la loro vigilanza, affinché siano rese idonee, non meno delle altre scuole, al raggiungimento degli scopi culturali e sociali » (*Norme* n. 39,1).

Orbene, non si può pretendere di raggiungere un efficiente ordinamento delle scuole cattoliche, in particolare di quelle dirette dai religiosi, senza preve consultazioni tra vescovi e superiori religiosi, sia sul piano diocesano che sul piano nazionale. Vi sono esigenze e priorità che balzano fuori solo da un esame approfon-

dito delle situazioni. Negli incontri si potrà concordare una più razionale distribuzione delle scuole dei religiosi, evitando così il pericolo di inutili concorrenze.

Infine, l'Ordinario del luogo nel suo ruolo di pastore della diocesi ha il diritto di visitare, a norma dei sacri canoni, o personalmente o per mezzo di un altro, qualsiasi delle scuole degli Istituti religiosi, come pure qualsiasi dei loro collegi, oratori, ricreatori, patronati, ospedali, orfanotrofi e altre istituzioni simili, destinati ad opere di religione o di carità, sia spirituale sia temporale (*Norme* n. 39,2). Sono escluse dall'ispezione del vescovo o di un suo delegato le scuole interne riservate unicamente agli alunni aspiranti alla vita religiosa, perché legate all'ordinamento interno dell'Istituto.

g. La questua e le pubbliche sottoscrizioni

Le *Norme* contengono pure alcune disposizioni sulle questue e le sottoscrizioni pubbliche promosse dai religiosi.

Se si tratta di problemi che si estendono al territorio nazionale, è di competenza delle Conferenze episcopali, udito il parere dei superiori interessati, stabilire le norme che regolano la questua.

Le disposizioni, emanate dalle Conferenze episcopali, una volta approvate dalla Santa Sede sono vincolanti per tutti gli Istituti religiosi, compresi quelli che per fondazione sono di fatto mendicanti. Per quest'ultimi rimane il diritto di mendicare, perché è un diritto statutario approvato dalla Santa Sede. Le Conferenze episcopali possono regolarlo, ma non sopprimerlo (*Norme* n. 27,1).

In questi ultimi decenni uno dei modi escogitati per stimolare la carità dei fedeli è rappresentato dalle pubbliche sottoscrizioni. Per poter raccogliere sussidi mediante tali sottoscrizioni, i religiosi abbisognano del previo consenso dei vescovi, nelle cui diocesi vengono indette. L'intervento di un'Autorità superiore, che regoli queste sottoscrizioni, è indispensabile per prevenire abusi, che potrebbero urtare l'opinione pubblica e renderla ostile a queste forme di carità (*Norme* n. 27,2).

Se le sottoscrizioni pubbliche dovessero farsi su scala nazionale, analogamente a quello che si è prescritto per la questua, occorrerà avere il consenso della Conferenza episcopale. Alle sottoscrizioni pubbliche si possono equiparare la raccolta di fondi per le missioni,

che i vescovi devono favorire anche se l'iniziativa parte dai religiosi (*Norme*; AG n. 11).

3. Il decoro dello stato clericale

I chierici devono riflettere all'esterno quelle che sono le loro convinzioni interiori, le quali non vanno disgiunte da un certo comportamento esteriore, come s'addice al clero. I vescovi, che hanno l'obbligo di seguire con particolare cura la formazione dei candidati al presbiterato e i sacerdoti nell'esercizio del loro apostolato, devono preoccuparsi che il comportamento esteriore del clero non abbia nulla che possa offendere la comune sensibilità delle popolazioni, di cui sono guide e pastori, e proibire ciò che, a loro prudente giudizio avvalorato dal parere dei loro collaboratori e anche degli interessati, potesse sembrare inopportuno per il clero.

Si abbia però l'avvertenza di riconoscere che i contesti socio-culturali mutano rapidamente e con essi la sensibilità e la mentalità del popolo. Lo stesso processo di secolarizzazione induce la Chiesa a rivedere le proprie posizioni e atteggiamenti non solo di fronte alla società contemporanea, ma anche nel suo interno.

Il clero, abituato in passato a vivere piuttosto isolato, tende ad accentuare il suo inserimento nel mondo. Tutto questo porta a sostituire abitudini e comportamenti esterni di ieri con altre abitudini e comportamenti. Non è tuttavia il giudizio dei singoli ma quello della competente autorità che deve stabilire, con un senso di giusta comprensione dei tempi, se tali nuovi comportamenti il clero possa adottarli senza che ne scapiti la stima presso i fedeli.

Per la loro speciale consacrazione a causa della professione dei consigli evangelici, i religiosi vengono assimilati al clero nel loro comportamento esteriore. Perciò essi devono conformarsi alle disposizioni che i vescovi emanano al riguardo, sia per la sottomissione dovuta ai pastori delle diocesi, sia per non causare scandalo al popolo.

Le *Norme* precisano che tutti i religiosi sono tenuti ad osservare le leggi, i decreti e le disposizioni, emanate dall'Ordinario del luogo o dalla Conferenza episcopale, le quali concernano fra

l'altro: *a)* l'uso pubblico di tutti i mezzi della comunicazione sociale secondo le indicazioni dei numeri 20-21 del decreto *Inter Mirifica*, in cui si determinano le competenze dei vescovi in materia e il coordinamento delle iniziative intorno agli Uffici nazionali, diretti da una commissione di vescovi o da un vescovo delegato; *b)* l'accesso a pubblici spettacoli; *c)* l'iscrizione o la collaborazione con società o associazioni, dalle quali l'Ordinario del luogo o la Conferenza episcopale abbia dichiarato doversi stare in guardia; *d)* l'abito ecclesiastico dei religiosi, fermi restando il canone 586 del Codice di diritto canonico e il canone 139 del Codice di diritto canonico orientale. Vi si aggiunge la specificazione che l'Ordinario del luogo o la Conferenza episcopale, per evitare la meraviglia dei fedeli, può proibire ai chierici sia secolari sia religiosi, anche esenti, di portare in pubblico l'abito laicale (*Norme* n. 25,2).

VI. PROSPETTIVE PER UNA MIGLIOR INTEGRAZIONE DELL'APOSTOLATO DEI RELIGIOSI

Oggi in tutti i campi o settori le parole d'ordine sono *programmazione* dei piani di lavoro e *coordinamento* delle forze che devono compierli. La crescente interdipendenza tra i diversi popoli, di molto riavvicinati attraverso gli strumenti della comunicazione sociale, e i rapidi mezzi della locomozione spingono gli uomini a ricercare insieme la soluzione dei gravi problemi che assillano l'umanità. Il tipo di società chiusa ed autosufficiente è ormai scomparso. Attività isolate di singoli, anche se sorrette dalle migliori intenzioni, sono votate ad avere incidenze assai modeste.

Anche nella Chiesa si avverte l'esigenza di coordinare — a livello parrocchiale, diocesano, nazionale e internazionale — le varie iniziative apostoliche del popolo di Dio, per renderle più costruttive. La promozione di una pastorale comunitaria e l'elaborazione di piani concreti di azione apostolica comportano la ricerca di metodi adeguati, la fissazione di criteri di scelte e di priorità fra le molteplici istanze di apostolato, la valorizzazione di tutte le forze disponibili, comprese quelle dei religiosi e delle religiose secondo le loro specifiche vocazioni.

Ciò presuppone, a sua volta, l'acquisizione di una profonda coscienza ecclesiale e la messa in moto di strumenti che favoriscano l'incontro e la collaborazione tra le diverse Famiglie religiose e tra queste e gli altri membri della Chiesa.

Bisogna riconoscere che un tipo di formazione troppo « individualista », e « poco ecclesiale » può aver influito a concentrare l'attenzione di molti religiosi su se stessi e sulle loro opere e comunità, riducendo la loro sensibilità per i problemi più universali della Chiesa. « Avviene talvolta, costatava Paolo VI, che questo senso della Chiesa sia meno avvertito e coltivato in certe Famiglie religiose: per il fatto che esse vivono appartate, e che esse trovano nell'ambito delle loro comunità tutti gli oggetti di immediato interesse, e poco sanno di quanto accade fuori del recinto delle loro occupazioni, a cui sono totalmente dedicate; avviene talora che la loro vita religiosa abbia orizzonti limitati, non solo per ciò che riguarda la vicenda delle cose di questo mondo, ma anche per ciò che riguarda la vita della Chiesa, i suoi avvenimenti, i suoi pensieri, i suoi insegnamenti, i suoi ardori spirituali, i suoi dolori e le sue fortune ».

Non è meno vero, però, che clero secolare ed episcopato si sono trovati spesso a disagio di fronte ai religiosi, specie se esenti, e hanno dimostrato una certa incomprensione ed ostilità verso di loro.

Il superamento di queste difficoltà si ha nella misura in cui da entrambe le parti si cerca di riscoprire il significato della vita religiosa e il suo inserimento nella missione della Chiesa. I religiosi, che si consacrano a Dio, non lo fanno per il proprio tornaconto, ma perché l'universale disegno di salvezza di Dio si estenda sempre più anche attraverso la collaborazione, che essi intendono dare, accogliendo il particolare appello che lo Spirito di Dio ha loro rivolto. L'episcopato e il clero secolare, rispettosi del carisma che lo Spirito di Dio ha concesso ai religiosi, cerchino di valorizzare e d'integrare la loro azione nel più ampio quadro della pastorale diocesana e interdiocesana.

Si avverta che non si può parlare di vera integrazione quando singoli o gruppi di religiosi, con il beneplacito dei propri superiori, prestano la loro opera saltuaria, anche se lodevole e consigliabile, in favore delle parrocchie o delle diocesi. La vera integra-

zione presuppone l'adempimento di talune condizioni. Occorre anzitutto che i principali responsabili dell'apostolato elaborino un preciso programma di azione e procedano ad una razionale ripartizione dei compiti tra tutte le forze che lavorano nei loro territori, secondo le loro peculiari vocazioni. Deve poi seguire l'intesa tra i capi dell'apostolato e i superiori degli Istituti religiosi, di modo che questi conoscano l'ambito e i limiti che vengono loro assegnati nel programma. Si richiede, infine, che i superiori religiosi stimolino i confratelli all'attuazione degli impegni assunti.³²

Si favorirà così quell'ordinata collaborazione tra i vari Istituti religiosi e tra questi e il clero diocesano, auspicata dal decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi (CD n. 35h). Si eviteranno pure interferenze ed intralci, pregiudizievoli dispendi di mezzi e un'irrazionale distribuzione di persone, la quale rischierebbe di spegnere l'anelito apostolico, anziché alimentarlo.

Ma vediamo in concreto *lo spirito e gli strumenti* che possono giovare al coordinamento delle varie opere e attività apostoliche.

Il successo di questo coordinamento « dipende prima di tutto da quella soprannaturale disposizione di mente e di cuore, che è fondata e radicata nella carità » (CD n. 35h). Quanto più il dinamismo della carità, fondamento della « comunione » nella Chiesa, permeerà l'animo dei religiosi, dei vescovi e del clero secolare, tanto più aumenterà la stima, l'apprezzamento, il rispetto e l'aiuto reciproci.

Si comprenderà meglio che ciascuno, al di sopra degli interessi della propria persona, dei gruppi, o delle Famiglie religiose, deve perseguire la gloria di Dio e il bene spirituale, morale e materiale dei fratelli, sforzandosi di armonizzare la propria specifica attività con quella degli altri, secondo i doni ricevuti dal Signore. È dalla convergenza di tutte le forze e energie apostoliche, attuate con modalità diverse, e dalla loro coordinazione che deve scaturire una azione pastorale, capace di supplire l'impotenza e l'insufficienza dei singoli con il contributo organizzato di molti.

Certo, lo scarto tra l'ideale di una pastorale d'insieme e la sua

³² Cfr. M. DUCLOS, *Come organizzare l'apostolato* (Ricerche pastorali, 2), Dehoniane, Bologna 1968, 196-197.

realizzazione è ancora notevole. Non mancano però gli strumenti per ridurlo. Alla Santa Sede, per l'intera Chiesa; ai sinodi patriarcali e alle Conferenze episcopali per i rispettivi territori; ai vescovi per le singole diocesi incombe l'obbligo di promuovere il coordinamento delle varie attività apostoliche.

Per quanto riguarda l'apostolato dei religiosi, il decreto *Christus Dominus* raccomanda che i singoli vescovi nell'ambito diocesano consultino il superiore religioso o i superiori religiosi, e le Conferenze episcopali per il rispettivo territorio interroghino le Conferenze o Unioni nazionali dei superiori e delle superiore maggiori³³ in merito ai problemi di comune interesse (CD n. 35h).

Si stabilisce che questi problemi vengano discussi in commissioni miste, formate da vescovi e superiori maggiori, lasciando poi ai rispettivi organismi, da essi rappresentati, le responsabilità ultime delle decisioni. Si auspica anzi che questi incontri si moltiplichino ogni qualvolta dall'una o dall'altra parte si ritenga opportuno esaminare insieme situazioni che non si riferiscano soltanto al campo specifico dell'apostolato dei religiosi, ma abbraccino il coordinamento delle attività apostoliche nel più ampio raggio dell'intero territorio o della nazione.

L'inserimento di rappresentanti dei superiori e delle superiore maggiori nelle Conferenze episcopali può avviare tra vescovi e religiosi un dialogo costruttivo su problemi concreti, che direttamente o indirettamente avranno i loro riflessi positivi sulla cura pastorale. Da questi incontri i superiori maggiori potranno conoscere meglio le reali necessità delle diocesi e le intenzioni dei vescovi a riguardo di una più immediata partecipazione dei religiosi all'apostolato esterno. A loro volta, i vescovi potranno ascoltare i suggerimenti dei superiori maggiori ed essere informati sulle possibilità, sulle modalità e sui limiti della collaborazione dei religiosi. Non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza di questi scambi di idee e di esperienze, e di questa comune presa di coscienza delle svariate urgenze pastorali da parte dei vescovi

³³ Cfr. *Struttura delle Conferenze dei superiori maggiori*, in *Vita relig.* 2 (1966) 125-133; *Statuto dell'Unione Internazionale delle superiore generali*, in *Riv. delle relig.* 15 (1966) 135-141.

e dei superiori maggiori, che svolgono una funzione di guida nella Chiesa. Solo da una realistica visione dei problemi potrà scaturire un piano di azione, che, poggiando sulle forze disponibili e coordinandone le attività, avrà prospettive di successo.

A livello diocesano due sono gli *strumenti* che hanno lo scopo di promuovere la collaborazione tra i vescovi, il clero secolare, i religiosi e i laici: il *Consiglio presbiterale* e il *Consiglio pastorale*.

Il Consiglio presbiterale³⁴ è una commissione o senato di sacerdoti, rappresentanti il presbiterio e incaricati di aiutare il vescovo nel governo della diocesi. Esso mira a rendere effettivo il dialogo tra il vescovo e i sacerdoti, i quali devono essere ascoltati, consultati e interessati all'attività pastorale diocesana. La formazione e le altre modalità del Consiglio (nomina e qualità dei membri, programma e luogo degli incontri) sono lasciati alla libera determinazione del vescovo. Le *Norme* si limitano a esplicitare la convenienza che per i problemi concernenti il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale nei loro rapporti con gli altri Consigli, già esistenti in forza del diritto vigente, le Conferenze episcopali promulgino disposizioni che valgano per tutto il territorio (*Norme* n. 17,1). È una prescrizione ragionevole, che si prefigge di evitare inutili confronti e dissapori.

Tra i membri del Consiglio presbiterale possono essere cooptati solo religiosi sacerdoti, i quali, per il loro effettivo inserimento nella cura d'anime e nell'esercizio ministeriale dell'apostolato diocesano, fanno parte del presbiterio. Sebbene essi, dal punto di vista della vita e della disciplina religiosa dipendano dal superiore religioso, nell'esercizio delle loro attività apostoliche sono equi-

³⁴ Il Consiglio presbiterale, assai attivo nell'antichità cristiana (cfr. G. D'ERCOLE, *I collegi presbiterali nel periodo delle origini cristiane*, in *Concilium* [1966] n. 5, 99-112, ed. it.), è stato rivalutato dal Vaticano II. Il decreto *Presbyterorum Ordinis* (n. 7a) ne ordina l'istituzione. Le norme (n. 15) precisano che esso è l'organo del presbiterio, che manifesta il proprio parere a titolo consultivo circa l'azione pastorale e il governo della diocesi allo scopo di aiutare il vescovo: F. ROMITA, *Pastorale e Diritto Canonico. Consiglio pastorale e Consiglio presbiterale*, in *Monitor eccles.* 92 (1967) 483-509.

parati ai sacerdoti diocesani ed hanno gli stessi doveri e diritti nei confronti dell'Ordinario del luogo.

Il vescovo non è obbligato ad aggregare al Consiglio presbiterale religiosi sacerdoti. Ma se in diocesi vi sono attive comunità religiose, i cui membri sacerdoti si dedicano, almeno in parte, anche ad opere esterne di apostolato, non si vede perché loro rappresentanti dovrebbero essere esclusi dal Consiglio presbiterale, che si presenta come un buon avviò al necessario dialogo tra il pastore della diocesi, i sacerdoti secolari e i religiosi sacerdoti, animati dallo stesso zelo apostolico.

Vi è pure un altro fatto che non bisogna sottovalutare. I religiosi sacerdoti, che si sforzano veramente di unificare le loro attività apostoliche con il peculiare appello dello Spirito qual è la vocazione ad un determinato tipo di vita consacrata, possono dare un loro specifico contributo di idee ad una feconda rinascita spirituale ed azione pastorale. Convinti che non esistono ricette infallibili per la soluzione di problemi, che riguardano l'apostolato, i membri del Consiglio presbiterale si impegneranno ad impostare una discussione franca, premessa indispensabile per un lavoro d'insieme proficuo a servizio della comunità diocesana.

Un secondo strumento di dialogo è costituito dal *Consiglio pastorale*.³⁵

Il decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi, raccomanda con insistenza la costituzione in ogni diocesi del Consiglio pastorale (CD n. 27e), di cui è presidente il vescovo diocesano. Ne fanno parte chierici (quindi sacerdoti e anche diaconi), religiosi e religiose, laici, uomini o donne che siano, scelti con speciale cura dall'Ordinario del luogo.³⁶ Obiettivo del Consiglio pastorale è lo

³⁵ Cfr. *I consigli pastorali diocesani* a cura di M. PUCCINELLI, Icas, Roma 1967.

³⁶ Il decreto *Christus Dominus* (n. 27e) afferma che i componenti il Consiglio pastorale devono essere scelti con cura, senza ulteriore specificazione. Le *Norme* n. 16,3 precisano che la scelta dev'essere fatta dal vescovo. Si tratta di una scelta diretta oppure della conferma da parte del vescovo di persone proposte dalle rispettive categorie? Secondo il decreto *Ad Gentes* (n. 30b), i membri del Consiglio pastorale devono essere « *per delegatos selectos* », cioè scelti dalle rispettive categorie. Trattandosi di uno stesso

studio e l'indagine seria su tutto ciò che può servire alla messa a punto di un concreto programma di azione nella propria Chiesa particolare. Questa elaborazione di dati presuppone uno studio preliminare che presenti una vera radiografia socio-religiosa della diocesi. Perciò è auspicabile il ricorso all'aiuto di quei centri di ricerca od uffici che operano nella stessa direzione (*Norme* n. 16,4). Le indagini devono essere condotte in modo da raggiungere conclusioni pratiche, che servano a promuovere la conformità della vita e delle attività del popolo di Dio con il contenuto del Vangelo (*Norme* n. 16,2).

Il decreto *Christus Dominus* e le *Norme* per la sua attuazione auspicano la presenza di religiosi tra i membri del Consiglio pastorale. È questa una novità di rilievo che evidenzia la partecipazione delle Famiglie religiose alla vita della diocesi, e sottolinea pure l'apporto della loro preparazione specifica e del loro interesse per le necessità della Chiesa universale e delle Chiese particolari.

I religiosi, chiamati a far parte del Consiglio presbiterale, dietro la presentazione o almeno il previo assenso del superiore competente, possono essere sia religiosi sacerdoti che religiosi laici, uomini o donne, i quali non necessariamente devono essere scelti tra quelli che partecipano all'apostolato diocesano, oppure provengono da comunità religiose operanti nella diocesi.

Si può trattare di esperti in teologia, in esegesi biblica, in catechesi, in pedagogia, in psicologia, in sociologia religiosa, in statistica, in problemi di pastorale giovanile... In questo modo le diocesi usufruiscono delle specializzazioni che i religiosi hanno potuto conseguire grazie all'appartenenza ad un Istituto con finalità precise, e della loro disponibilità a servizio del popolo di Dio in tutto quello che essi in virtù della loro peculiare vocazione possono e debbono dare.

La presenza dei religiosi nel Consiglio pastorale non ha quindi

organo pastorale, il modo di elezione dei membri dovrebbe essere uguale sia per le diocesi missionarie che per quelle esistenti fuori dei territori di missione. Quindi l'espressione delle *Norme* « *specialiter ab Episcopo delecti* » (n. 16,3), a nostro parere, non dovrebbe escludere un qualche intervento delle categorie interessate nell'elezione dei membri del Consiglio pastorale.

lo scopo di difendere i diritti e gli interessi della propria categoria, a meno che si rendano necessari chiarimenti in tal senso, bensì quello di collaborare alla creazione dei presupposti per una organica azione pastorale.

Il Consiglio pastorale diocesano dovrebbe avere una analoga istituzione, fatte le debite proporzioni, a livello parrocchiale con a capo il parroco. A tale consiglio non manchi la rappresentanza dei religiosi, principalmente se svolgono attività nell'ambito della parrocchia. L'escludere, per ragioni di prestigio o per infondati timori, il contributo di persone e di suggerimenti validi, allorché questi si possono avere con una certa facilità, è sempre un impoverimento. Del resto non c'è chi non veda l'utilità di coordinare le attività apostoliche parrocchiali tra le diverse forze operanti nella comunità locale, allo scopo di armonizzarle con le deliberazioni del Consiglio pastorale diocesano.

La schietta collaborazione tra vescovi e superiori religiosi, comunità religiose e clero locale deve estendersi anche a tutte le iniziative, dirette a diffondere il messaggio di salvezza nelle terre di missione. Le *Norme* per l'esecuzione del decreto sull'attività missionaria prescrivono che ogni Conferenza episcopale crei una commissione per le missioni (*Norme* n. 9). Ad essa si affianchi un Consiglio di consultazione missionaria (*Norme* n. 18), di cui facciano parte i direttori delle Opere pontificie missionarie e rappresentanti degli Istituti missionari. Le convenzioni che regolano i rapporti tra l'Ordinario del luogo e gli Istituti missionari non devono essere conclusi senza la previa consultazione delle parti interessate (*Norme* n. 17).

Quando nelle sedute plenarie della Sacra Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli o *De propaganda fide* si discutono « problemi di maggior importanza o aventi carattere generale », vi partecipino come membri — anche con voto deliberativo se ciò piacerà al Sommo Pontefice — sia vescovi delle missioni nominati dal Papa, sia rappresentanti dei superiori degli Istituti religiosi e delle Opere pontificie (*Norme* n. 83,2).

Infine, anche nei territori di missione si devono stabilire le Conferenze dei superiori e delle superiore maggiori, per coordinare gli sforzi apostolici dei confratelli e delle consorelle. Sono misure le quali, man mano che vengono applicate, assicurano un

prezioso scambio di esperienze e di utili indicazioni, favoriscono il coordinamento degli sforzi apostolici e sviluppano il senso cattolico della Chiesa.

CONCLUSIONE

Al termine di queste riflessioni tentiamo di cogliere lo spirito che deve animare i rapporti tra religiosi e gerarchia ecclesiastica.

La Chiesa è il popolo di Dio, costituito da Cristo, « per una comunione di vita, di carità e di verità » (*LG* n. 9b). A questa comunione di vita con Dio e tra i credenti vi si aderisce mediante la risposta della fede alla chiamata divina, che invita ad accettare la Nuova Alleanza, sanzionata da Cristo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, con la sua morte-risurrezione, sì da formare un solo popolo « adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo » (*LG* n. 4b; *UR* n. 2). Tale unità implica una diversità di membri, dotati a loro volta di peculiari doni o carismi, in connessione con determinate funzioni o compiti da svolgere a beneficio dell'intera compagine ecclesiale.

Oltre che un mistero di comunione dei « figli adottivi » col Padre e tra loro nel Cristo, la Chiesa è pure un corpo organicamente strutturato e guidato da una gerarchia di istituzione divina.

In questo corpo i religiosi non sono cellule di iniziati o gruppi chiusi al di sopra o ai margini del popolo di Dio. Nella loro qualità di membri della Nuova Alleanza, essi, docili ad una speciale mozione dello Spirito, si impegnano a vivere in pienezza le virtù immesse in loro dai sacramenti del battesimo e della cresima, e ad operare secondo la loro specifica vocazione al servizio del disegno salvifico di Dio, compiuto in Cristo e realizzato nella Chiesa attraverso il molteplice concorso di mediazioni umane.

Per meglio raggiungere questo scopo, i religiosi, senza rompere i vincoli di unione con la comunità dei battezzati, adottano speciali mezzi di santificazione e modi di esistenza, che la libera iniziativa dello Spirito Santo ha ispirato ai fondatori e alle fondatrici delle Famiglie religiose; li sottomettono al giudizio dell'autorità ecclesiastica, e dipendono dai capi e responsabili delle Chiese particolari in tutto ciò che riguarda l'attività apostolica o la cura

d'anime, perché questo è esigito dalla struttura stessa della Chiesa, fondata su Pietro e gli Apostoli e affidata ai loro legittimi successori, che detengono il triplice potere di magistero, di santificazione e di governo.

La competente autorità della Chiesa valuta l'autenticità del carisma della vita religiosa; ne tutela la varietà delle forme; approva le regole dei singoli Istituti; difende l'autonomia del loro regime interno; promuove la fedeltà alla loro propria linea di azione e all'ispirazione originaria dei fondatori, in ossequio allo speciale impulso dello Spirito Santo che li ha suscitati; e, per ultimo, riconosce la loro disponibilità al servizio di tutto il popolo di Dio e della comunione delle Chiese particolari.

Istituzione religiosa e istituzione gerarchica rappresentano perciò due appelli dell'unico Spirito e, di conseguenza, due funzioni complementari nella Chiesa, finalizzate verso un identico scopo: l'edificazione del Corpo mistico di Cristo, sia pure con modalità e compiti diversi.

Spetta alla gerarchia ecclesiastica, nella persona del Romano Pontefice e dei vescovi (o dei patriarchi e di altri Gerarchi per le Chiese orientali cattoliche), unitamente ai superiori religiosi, assicurare la pacifica integrazione delle due funzioni, sicché né l'una né l'altra abbia a scapitarne, ma ambedue possano invece sviluppare al massimo i loro valori ad utilità della comunità ecclesiale.

Si richiede dunque, sia da parte dei vescovi sia da parte dei superiori religiosi, una disinteressata apertura al dialogo e alla collaborazione nel pieno rispetto delle reciproche competenze.

Se il Concilio ecumenico Vaticano II ha esaltato nei suoi documenti la posizione del vescovo come unico responsabile del governo della Chiesa particolare e primario coordinatore dell'azione pastorale che in essa si svolge, non ha tuttavia inteso scalfire minimamente la posizione che compete al superiore religioso come guida e animatore della sua comunità. Di qui la necessità di un'intesa cordiale tra vescovi e superiori religiosi, per favorire sia l'integrazione dell'attività propria dei religiosi nell'apostolato diocesano, sia una loro maggior partecipazione ad altre opere apostoliche consone con lo spirito del loro Istituto.

Comunque si definiscano i rapporti giuridici tra religiosi e vescovi, e qualunque siano le difficoltà di incontro che ne possono

derivare, la soluzione pratica del problema rimane affidata in ogni tempo anche alla buona volontà e alla mutua comprensione tra le due parti, le quali, quanto più saranno animate da un autentico zelo pastorale, tanto più si sforzeranno di ricercare insieme, al di sopra dei propri limitati interessi, il bene spirituale del popolo di Dio.